Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 1 marzo 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1999

2000

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 novembre 1999, n. 43/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa e sui corrispondenti capitoli 886 e 887 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 879.701.471 per l'anno 1999 per l'attuazione del progetto: «Viabilità principale: strade di penetrazione all'interno delle aree forestali e destinate al servizio del patrimonio silvo-pastorale in Comune di Paluzza» - DOCUP Obiettivo 5b).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), soggetto attuatore del Documento unico di programmazione (DOCUP) Obiettivo 5b) ai sensi della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla Direzione regionale - Azienda dei parchi e delle foreste regionali «Viabilità principale: strade di penetrazione all'interno delle aree forestali e destinate al servizio del patrimonio silvo-pastorale in Comune di Paluzza», relativamente a lavori di sistemazione della strada forestale Muse-Pramosio, per l'importo di lire 855 milioni a valere sulle disponibilità residue del Piano finanziario del DOCUP Obiettivo 5b), destinate ai progetti relativi alla Misura 1.5 «Interventi a sostegno della filiera legno» entro cui si colloca il predetto progetto nell'ambito della graduatoria approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSA del 15 dicembre 1998, n. 233, in relazione al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 1998, n. 1765;

PREMESSO altresì che l'attuazione del progetto richiede una spesa complessiva di lire 1.197.952.249 con una differenza di lire 342.952.249, non coperta dal contributo dell'ERSA, cui si fa fronte per lire 24.701.471 con cofinanziamento del Comune di Paluzza e per i restanti 318.250.778 con cofinanziamento regionale, secondo quanto convenuto e stipulato fra l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ed il Comune di Paluzza nella Convenzione sottoscritta a Paluzza il 16 novembre 1999;

CONSIDERATO che al cofinanziamento regionale di lire 318.250.778 si provvede con onere a carico del

capitolo 3160 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1999 che presenta sufficiente disponibilità;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza - visto il termine per gli impegni di spesa fissato per il citato DOCUP al 31 dicembre 1999 - di iscrivere nel bilancio regionale il contributo assentito dall'ERSA di lire 855 milioni - pur nelle more della formalizzazione del relativo decreto di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 35/1995 e successive modifiche ed integrazioni - ed il cofinanziamento del Comune di Paluzza di lire 24.701.471 per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esistono gli appropriati capitoli cui fare affluire la predetta somma;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1 - Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono istituiti al Titolo III - Categoria 3.4 - i seguenti capitoli:

a) capitolo 886 (3.4.5) con la denominazione «Acquisizione di fondi dall'ERSA a valere sul DOCUP Obiettivo 5b) per interventi a sostegno della filiera legno - Misura 1.5» e con lo stanziamento di lire 855 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 887 (3.4.4) con la denominazione «Acquisizione di fondi dal Comune di Paluzza a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di interventi a sostegno della filiera legno - Obiettivo 5b) - Misura 1.5» con lo stanziamento di lire 24.701.471 per l'anno 1999.

2 - Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito - alla rubrica n. 15 - Programma 0.7.1 - Spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - il capitolo 3101 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione «Spese per la sistemazione della strada forestale Muse-Pramosio nell'ambito degli interventi a sostegno della filiera legno in attuazione dell'Obiettivo 5b) - Misura 1.5» e con lo stanziamento complessivo di lire 879.701.471 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 novembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 dicembre 1999, n. 44/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 265 dello stato di previsione dell'entrata e sul corrispondente capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 809 milioni per l'anno 1999 per l'attuazione del progetto sperimentale «Arca di Noè» - POM Obiettivo 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decisione C(94)3495 del 15 dicembre 1994 la Commissione dell'Unione europea ha approvato il Programma operativo multiregionale (POM) n. 970029/I 3 - Asse 2 - a titolarità del Ministero del lavoro «Investimenti per la formazione e l'occupazione» relativo ad interventi del Fondo sociale europeo per gli anni 1998 e 1999, nell'ambito dell'Obiettivo 3 di cui al Regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal Regolamento n. 2081/93;

PREMESSO che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori con decreto 30 settembre 1998, n. 376, a valere sulle risorse del precitato POM ha ammesso a finanziamento il progetto quadro biennale sperimentale «Arca di Noè» per la formazione degli apprendisti nella piccola e media industria privata, ripartendo in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo complessivo di lire 809 milioni, di cui 364.050.000 a valere sul Fondo sociale europeo e lire 444.950.000 a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 809 milioni per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 non esistono gli appropriati capitoli su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1 - Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito al Titolo II - Categoria 2.3 - il capitolo 265 (2.3.1) con la denominazione «Acquisizione di fondi per l'attuazione del progetto quadro biennale sperimentale "Arca di Noè" nell'ambito del POM "Interventi per la formazione e l'occupazione" - Obiettivo 3» e con lo stanziamento di lire 809 milioni per l'anno 1999.

2 - Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla Rubrica n. 23 - Programma 0.28.2 - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 5920 (1.1.163.2.10.05) con la denominazione «Spese per la formazione degli apprendisti nella piccola e media industria privata in attuazione del progetto quadro biennale sperimentale "Arca di Noè" nell'ambito del POM "Interventi per la formazione e l'occupazione" - Obiettivo 3» e con lo stanziamento di lire 809 milioni per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 dicembre 1999, n. 46/SG/RAG.

Iscrizione sui capitoli 813 e 814 dello stato di previsione della spesa e sui corrispondenti capitoli 598 e 599 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 691.256.000 per l'anno 1999 per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria «Interreg II C "P.O. CADSES" - progetto VICLI».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Commissione delle Comunità europee con propria decisione n. C(97) 2458 del 6 agosto 1997 ha approvato il programma operativo (P.O.) denominato «CADSES» concernente una serie di misure pluriennali relative all'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle Regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano per gli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia negli anni dal 1997 al 1999 disponendo un'assegnazione complessiva di ECU 20.905.000 di cui ECU 8.719.480 per le Regioni ammissibili all'obiettivo 1 e ECU 12.185.520 per le altre Regioni ammissibili a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e assegnando all'Italia un contributo complessivo di ECU 7.416.000 di cui ECU 1.853.000 per le Regioni ammissibili all'obiettivo 1;

PREMESSO inoltre che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con propria deliberazione n. 215/1997 del 3 dicembre 1997 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998), ai fini della realizzazione del suddetto P.O. denominato «CADSES» per il periodo 1997-1999, ha autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 di ECU 5.348.000 valutati in lire 10,269 miliardi applicando un tasso di cambio di lire 1920,157 per ECU;

CONSIDERATO che il Comitato transnazionale direttivo per l'attuazione del suddetto P.O. nella seduta del 17 e 18 giugno 1999 ha approvato la parte italiana del progetto denominato «VICLI» che prevede quale responsabile dell'attuazione della parte italiana la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e vede la partecipazione delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Molise;

VISTO il decreto della Direzione generale del coordinamento territoriale - Ministero dei lavori pubblici del 27 settembre 1999, n. 2780 con il quale vengono assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia EURO 360.000, dei quali EURO 192.615 di contributo comunitario e EURO 167.385 a titolo di cofinanziamento nazionale. Di tali risorse complessivi EURO 50.460 dovranno ricadere nelle Regioni coperte dall'obiettivo 1 dei quali EURO 37.845 quale contributo comunitario e EURO 12.615 quale cofinanziamento nazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 che demanda alla Giunta regionale il compito di provvedere con apposite deliberazioni all'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esistono gli appropriati capitoli operativi sui quali iscrivere le assegnazioni relative al finanziamento del programma di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla istituzione di distinti capitoli sui quali far confluire le risorse statali e comunitarie applicando il tasso di conversione di lire 1920,157 per ECU quale desunto dalla citata delibera del C.I.P.E. 215/97;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - Titolo I - Categoria 1.5. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 813 (2.1.152.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "VICLI"» - cofinanziamento statale FESR e con lo stanziamento di lire 321.405.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 814 (2.1.152.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "VICLI"» - finanziamento FESR e con lo stanziamento di lire 369.851.000 per l'anno 1999.

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, al Titolo II - Categoria 2.3. - sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) il capitolo 598 (2.3.1) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "VICLI"» - cofinanziamento statale FESR e con lo stanziamento di lire 321.405.000 per l'anno 1999;

b) il capitolo 599 (2.3.3) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "VICLI"» - finanziamento FESR e con lo stanziamento di lire 369.851.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 dicembre 1999, n. 47/SG/RAG.

Iscrizione sugli appropriati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 del Programma operativo multiregionale n. 970034/I-3 «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C(97)1981 del 29 giugno 1997 nell'ambito dell'Obiettivo 3 per l'ammontare complessivo di lire 490.347.984 per l'anno 1999, provvedendo relativamente alla quota regionale mediante prelevamento di lire 60.829.526 dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, per l'attuazione del Programma operativo multiregionale (POM) n. 970034/I-3 a titolarità del Ministero del lavoro «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato con decisione della Commissione dell'Unione europea C(97)1981 del 29 luglio 1997, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori ha impegnato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di assistenza tecnica - Obiettivo 3 - Asse 5, con decreto del 26 marzo 1998, n. 68 le quote di cofinanziamento comunitario e statale per l'annualità 1997 rispettivamente di lire 126.000.000 e lire 123.000.000; con decreto del 16 giugno 1999, n. 207 le quote di cofinanziamento comunitario e statale per l'annualità 1998-1999 rispettivamente di lire 122.029.880 e lire 119.318.104, prevedendo altresì nei citati decreti le corrispondenti quote a carico del bilancio regionale rispettivamente di lire 31.000.000 e lire 29.829.526;

ATTESO che l'ammontare complessivo delle predette quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale risulta determinato rispettivamente in lire 248.029.880, lire 242.318.104 e lire 60.829.526;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale le predette quote di cofinanziamento per la realizzazione del programma in premessa indicato;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono già gli appropriati capitoli su cui iscrivere le predette somme;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3197 del 26 ottobre 1999, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, Registro 2, foglio 87, che ha rideterminato in lire 362.325.731 la posta per il cofinanziamento regionale del Programma operativo di cui in premessa a valere sulle disponibilità del fondo iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

VISTO che della predetta posta di lire 362.325.731, detratto l'importo di lire 301.311.560 già utilizzato con il D.P.G.R. 30 settembre 1999, n. 25, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999, Registro 2, foglio 15, risultano disponibili lire 61.014.171;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 10/1982;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 6, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1. Sul capitolo 236 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 248.029.880 per l'anno 1999.

2. Sul capitolo 237 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 242.318.104 per l'anno 1999.

3. Sul capitolo 5907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 248.029.880 per l'anno 1999.

4. Sul capitolo 5908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 242.318.104 per l'anno 1999.

5. Sul capitolo 5909 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 60.829.526 per l'anno 1999.

6. Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 60.829.526 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 dicembre 1999, n. 48/SG/RAG.

Iscrizione sugli appropriati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 della riprogrammazione della spesa relativa all'iniziativa comunitaria Konver di cui all'articolo 11 del Regolamento CEE n. 2082/93 per l'ammontare complessivo di lire 7.835.584.000 per l'anno 1999, provvedendo relativamente alla quota regionale mediante prelevamento di complessive lire 1.380.896.000 dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propria deliberazione il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 6 agosto 1999, n. 147/1999 ha quantificato in complessive lire 20.830 milioni, di cui lire 14.582 milioni a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e lire 6.248 milioni a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la spesa nazionale pubblica relativa all'iniziativa comunitaria Konver di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 2082/1993 nella Regione Friuli-Venezia Giulia cofinanziata al cinquanta per cento dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);

VISTO che a seguito dell'accordo stabilito nella Conferenza Permanente Stato-Regioni, per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpito dal terremoto, il piano finanziario relativo all'iniziativa comunitaria Konver di cui in premessa, è stato riprogrammato come specificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, in complessive lire 32.443.520.000, di cui 16.221.760.000 a valere sul FERS, lire 11.354.656.000 a valere sul cofinanziamento dello Stato e lire 4.867.104.000 a valere sui fondi regionali;

VISTO inoltre che in relazione alla suddetta riprogrammazione gli stanziamenti di bilancio iscritti per gli anni dal 1997 al 1999 sui capitoli corrispondenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti risultano determinati negli importi a fianco di ciascuno indicati, tenuto conto delle economie di spesa - e corrispondenti minori entrate accertate al 31 dicembre 1998 - relative alla parte di assestamento conseguente alla legge regionale 11/1998, che non è stato possibile disporre con la legge medesima:

a) relativamente alla quota di cofinanziamento comunitario a carico del FERS - nello stato di previsione della spesa, sui capitoli: 3502 lire 11.540.760.000, 8233 lire 583.000.000, 8236 lire 1.757.500.000, 8833 lire

292.000.000, 8836 lire 878.750.000, 9332 lire 291.000.000 e capitolo 9335 lire 878.750.000 - nello stato di previsione dell'entrata: sul capitolo 205 lire 16.221.760.000;

b) relativamente alla quota di cofinanziamento statale del FERS - nello stato di previsione della spesa, sui capitoli: 3501 lire 8.078.156.000, 8232 lire 408.000.000, 8235 lire 1.230.250.000, 8832 lire 204.000.000, 8835 lire 615.125.000, 9331 lire 204.000.000 e 9334 lire 615.125.000 - nello stato di previsione dell'entrata: sul capitolo 204 lire 11.354.656.000;

c) relativamente alla quota di cofinanziamento regionale del FERS - nello stato di previsione della spesa, sui capitoli: 3500 lire 3.462.604.000, 8231 lire 175.000.000, 8234 lire 527.250.000, 8831 lire 87.000.000, 8834 lire 263.625.000, capitolo 9330 lire 88.000.000 e capitolo 9333 lire 263.625.000;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 1 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 26, ha destinato, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale le risorse risultate disponibili dopo l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese del settore turistico attuando una rimodulazione delle risorse, ma non comportando variazioni nel totale delle somme iscritte a bilancio e nelle percentuali di ripartizione delle quote dei cofinanziatori;

DETERMINATO in complessive lire 9.216.480.000, di cui lire 4.608.240.000 a titolo di cofinanziamento del FERS, lire 3.227.344.000 a titolo di cofinanziamento statale e lire 1.380.896.000 a titolo di cofinanziamento regionale, la differenza fra quanto assegnato nella delibera del CIPE n. 147/1999 e quanto iscritto a bilancio e ritenuto pertanto di procedere all'iscrizione di tali risorse;

VISTA la deliberazione n. 2414 del 29 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, Registro 1, foglio 372, con la quale la Giunta regionale nel ripartire lo stanziamento del fondo iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999, n. 4, ha riservato una quota di lire 1.502.739.000 per l'adeguamento della quota di cofinanziamento regionale per il Programma di Iniziativa comunitaria «Konver» di cui in premessa ripartendo, secondo le rispettive percentuali fissate per tale iniziativa comunitaria fra i cofinanziatori, le maggiori assegnazioni comunitarie, statali e regionali secondo la tabella riportata nel tredicesimo capoverso delle premesse della citata delibera della Giunta regionale fra le varie azioni finanziate dal programma di Iniziativa Comunitaria «Konver»;

RITENENDO di ridurre proporzionalmente le somme destinate alle varie azioni dalla suddetta tabella fino all'ammontare massimo consentito dalla effettiva assegnazione disposta dalla delibera del CIPE n. 147/1999 e ritenendo di provvedere all'iscrizione della differenza tra quanto complessivamente assegnato e quanto stanziato nel bilancio regionale, come enunciato nel terzo capoverso lettere a), b) e c);

VISTO l'articolo 1 e il Capo I della legge regionale 28 dicembre 1997, n. 35, riguardante l'attuazione dell'Iniziativa Comunitaria «Konver»;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 7, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono iscritti gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8233 della spesa - lire 1.285.195.617 per l'anno 1999 (fondi FERS, Azione 1 - industria);
b) capitolo 8236 della spesa - lire 2.672.857.296 per l'anno 1999 (fondi FERS, Azione 3 - industria);
c) capitolo 8836 della spesa - lire 590.709.301 per l'anno 1999 (fondi FERS, Azione 3 - artigianato);
d) capitolo 9335 della spesa - lire 59.477.786 per l'anno 1999 (fondi FERS, Azione 3 - turismo).

Art. 2

Sul capitolo 205 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è iscritto l'importo di lire 4.608.240.000 per l'anno 1999.

Art. 3

Sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono iscritti gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8232 della spesa - lire 900.076.374 per l'anno 1999 (fondi statali, Azione 1 - industria);
b) capitolo 8235 della spesa - lire 1.871.914.027 per l'anno 1999 (fondi statali, Azione 3 - industria);
c) capitolo 8835 della spesa - lire 413.698.489 per l'anno 1999 (fondi statali, Azione 3 - artigianato);

d) capitolo 9334 della spesa - lire 41.655.109 per l'anno 1999 (fondi statali, Azione 3 - turismo).

Art. 4

Sul capitolo 204 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è iscritto l'importo di lire 3.227.344.000 per l'anno 1999.

Art. 5

Sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono iscritti gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8231 della spesa - lire 385.119.115 per l'anno 1999 (fondi regionali, Azione 1 - industria);
b) capitolo 8234 della spesa - lire 800.943.002 per l'anno 1999 (fondi regionali, Azione 3 - industria);
c) capitolo 8834 della spesa - lire 177.010.752 per l'anno 1999 (fondi regionali, Azione 3 - artigianato);
d) capitolo 9333 della spesa - lire 17.823.131 per l'anno 1999 (fondi regionali, Azione 3 - turismo).

Art. 6

Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 1.380.896.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 dicembre 1999, n. 49/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 1069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 dell'importo di lire 209.843.847 mediante prelevamento dello stesso importo dal capitolo 9600 del medesimo stato di previsione per la costituzione di un «Parco progetti» nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria «Leader II».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 3197 della seduta del 26 ottobre 1999, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, Registro 2, foglio 87, con la quale la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha rideterminato la ripartizione dello stanziamento del fondo iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, già determinata con la deliberazione n. 2414 del 29 luglio 1999, registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, Registro 1, foglio 372, riservando come specificato al punto 2 del dispositivo, una quota di lire 209.843.847 agli interventi specificati al secondo capoverso, lettera c), della medesima deliberazione della Giunta regionale n. 3197/1999, per la costituzione di un parco - progetti nell'ambito del Programma di Iniziativa comunitaria «Leader II» di cui all'articolo 11 del Regolamento CEE 19 dicembre 1988 n. 4253;

CONSIDERATO che il suddetto «parco - progetti» riguarda - come specificato nel capoverso settimo, punto 1, delle premesse della citata delibera della Giunta regionale n. 2414 del 29 luglio 1999 - progetti coerenti con le finalità di programmi e iniziative comunitarie già iscritti a bilancio al fine di assicurare un completo utilizzo delle risorse comunitarie per compensare eventuali disimpegni derivanti da rinunce, revoche, rideterminazioni del contributo assegnato o altre cause, unitamente all'impossibilità di effettuare nei tempi previsti dai regolamenti comunitari i reimpegni derivanti dalle economie venutesi a determinare e al punto 2 - progetti aventi le caratteristiche per essere inseriti in misure di attuazione di programmi e iniziative da sottoporre all'approvazione della Commissione europea in ordine al relativo finanziamento nell'ambito di un dato periodo di programmazione;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996 n. 29, che ha autorizzato l'attuazione del Programma Leader II regionale concernente: «Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999»;

CONSIDERATO inoltre che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esiste l'appropriato capitolo operativo sul quale far confluire la quota di lire 209.843.847 di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 8 - programma 0.28.3 - Titolo II - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1069 (2.1.234.3.10.12) - con la denominazione «Finanziamenti ai Gruppi di Azione Locale per l'attuazione del programma comunitario Leader II - per la costituzione di un parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario» e con lo stanziamento di lire 209.843.847 per l'anno 1999.

Art. 2

Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 209.843.847 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 dicembre 1999, n. 50/SG/RAG.

Iscrizione sui capitoli 815 e 816 dello stato di previsione della spesa e sui corrispondenti capitoli 600 e 601 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 77.831.000 per l'anno 1999 per l'attuazione del Programma operativo «CADSES» nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Commissione delle Comunità europee con propria decisione n. C(97) 2458 del 6 agosto 1997 ha approvato il programma operativo (P.O.) denominato «CADSES» concernente una serie di misure pluriennali relative all'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano per gli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia negli anni dal 1997 al 1999 disponendo un'assegnazione complessiva di ECU 20.905.000 di cui ECU 8.719.480 per le Regioni ammissibili all'Obiettivo 1 e ECU 12.185.520 per le altre Regioni ammissibili a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e assegnando all'Italia un contributo complessivo di ECU 7.416.000 di cui ECU 1.853.000 per le Regioni ammissibili all'Obiettivo 1;

PREMESSO inoltre che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con propria deliberazione n. 215/97 del 3 dicembre 1997 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998), ai fini della realizzazione del suddetto P.O. denominato «CADSES» per il periodo 1997-1999, ha autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 di ECU 5.348.000 valutati in lire 10,269 miliardi applicando un tasso di cambio di lire 1920,157 per ECU;

CONSIDERATO che il Comitato transnazionale direttivo per l'attuazione del suddetto P.O. nella seduta del 17 e 18 giugno 1999 ha approvato la parte italiana del progetto denominato «IPPP» che prevede quale responsabile dell'attuazione della parte italiana la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e vede la partecipazione della Regione Abruzzo;

VISTO il decreto della Direzione generale del coordinamento territoriale - Ministero dei lavori pubblici del 27 settembre 1999 n. 2781 con il quale vengono assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia EURO 40.534, dei quali EURO 21.687 di contributo comunitario e EURO 18.847 a titolo di cofinanziamento nazionale. Di tali risorse complessivi EURO 5.682 dovranno ricadere nelle regioni coperte dall'Obiettivo 1 dei quali EURO 4.261 quale contributo comunitario e EUEO 1.421 quale cofinanziamento nazionale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 che demanda alla Giunta regionale il compito di provvedere con apposite deliberazioni all'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Interreg II C;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esistono gli appropriati capitoli operativi sui quali iscrivere le assegnazioni relative al finanziamento del programma di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla istituzione di distinti capitoli sui quali far confluire le risorse statali e comunitarie applicando il tasso di conversione di lire 1920,157 per ECU quale desunto dalla citata delibera del CIPE 215/97;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 5 - Programma 0.28.4 - Titolo I - Categoria 1.5. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 815 (2.1.163.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "IPPP"» - cofinanziamento statale FESR e con lo stanziamento di lire 36.189.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 816 (2.1.163.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "IPPP"» - finanziamento FESR e con lo stanziamento di lire per 41.642.000 l'anno 1999.

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, al Titolo II - Categoria 2.3. - sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) il capitolo 600 (2.3.1) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - progetto "IPPP"» - cofinanziamento statale FESR e con lo stanziamento di lire 36.189.000 per l'anno 1999;

b) il capitolo 601 (2.3.3) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - "IPPP"» - finanziamento FESR e con lo stanziamento di lire 41.642.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 dicembre 1999, n. 51/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 8269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 dell'importo di lire 760 milioni mediante prelevamento dello stesso importo dal capitolo 9600 del medesimo stato di previsione per la costituzione di un parco-progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «PESCA».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 3754 del 3 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999, Registro n. 2, foglio 128, con la quale la Giunta regionale a modifica e integrazione delle deliberazioni n. 2414/1999 e n. 3197/1999 nel ripartire lo stanziamento del fondo iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha riservato una quota di lire 760 milioni per la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della citata legge, di un «parco-progetti» nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «PESCA» finalizzata al finanziamento di progetti già presentati e ritenuti ammissibili in conformità all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esiste l'appropriato capitolo operativo sul quale far confluire la quota di lire 760 milioni di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 26 - Programma 0.28.1 - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8269 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi a imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nel-

le acque marine e lagunari - parco-progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "PESCA"» e con lo stanziamento di lire 760 milioni per l'anno 1999.

Art. 2

Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 760 milioni per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 dicembre 1999, n. 52/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 dell'importo di lire 823.700.000 mediante prelevamento dello stesso importo dal capitolo 9600 del medesimo stato di previsione per la creazione di un parco progetti nell'ambito dell'Obiettivo 4 del Regolamento CEE n. 2081/93.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 3754 del 3 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999, Registro 2, foglio 128, con la quale la Giunta regionale - ad integrazione e modifica delle deliberazioni n. 2414/1999 e n. 3197/1999 - nel rideterminare le quote di ripartizione del fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha riservato una quota di lire 823.700.000 per la creazione, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13 ter, di un «parco-progetti» nell'ambito dell'Obiettivo 4 previsto dal Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

CONSIDERATO che il suddetto «parco-progetti» riguarda interventi attuabili nel quadro della legislazione vigente e la sua creazione - come specificato all'ottavo capoverso delle premesse della citata delibera - è motivata dalla necessità di assicurare un completo utilizzo delle risorse comunitarie per compensare eventuali disimpegni derivanti da rinunce e rideterminazioni dei contributi già assegnati;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, che disciplina, in materia di formazione professionale, l'accesso ai Fondi comunitari ed in particolare al Fondo Sociale Europeo (FSE), nonché l'articolo 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 riguardante l'attuazione dell'Obiettivo 4;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esiste l'appropriato capitolo di spesa cui imputare la quota di lire 823.700.000 di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 23 - Programma 0.28.2 - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 5921 (1.1.163.2.10.05) - con la denominazione «Contributi a imprese, loro associazioni e consorzi e ad enti vari per la realizzazione di progetti volti ad agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali ed all'evoluzione dei sistemi di produzione - Parco progetti ammissibili a finanziamento comunitario nell'ambito dell'Obiettivo 4» e con lo stanziamento di lire 823.700.000 per l'anno 1999.

Art. 2

Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 823.700.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazio-

ne alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 dicembre 1999, n. 53/SG/RAG.

Iscrizione sugli appropriati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 del Programma operativo multiregionale n. 970034/I-3 «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C(97)1981 del 29 luglio 1997 per l'ammontare complessivo di lire 1.426.418.448 per l'anno 1999, provvedendo relativamente alla quota regionale mediante prelevamento di lire 176.298.910 dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, per l'attuazione del Programma operativo multiregionale (POM) n. 970034/I-3 a titolarità del Ministero del lavoro «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato con decisione della Commissione dell'Unione europea C(97)1981 del 29 luglio 1997, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori:

– con decreto 8 novembre 1999, n. 413, ha disposto - a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione del deflatore per l'annualità 1998 - il finanziamento del «Progetto regionale per la formazione degli apprendisti», presentato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per lire 655.657.092 a carico del Fondo sociale europeo, lire 641.086.934 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e lire 160.271.734 a carico del bilancio regionale;

– con decreto del 30 novembre 1999, n. 491, ha impegnato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di assistenza tecnica per l'annualità 1998-1999 - Risorse deflatore, le quote di cofinanziamento comunitario e statale rispettivamente di lire 65.565.719 e lire 64.108.703, prevedendo altresì la corrispondente quota a carico del bilancio regionale di lire 16.027.176;

ATTESO che l'ammontare complessivo delle predette quote di cofinanziamento comunitario, statale e regionale risulta determinato rispettivamente in lire 721.222.811, lire 705.195.637 e lire 176.298.910;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale le predette quote di cofinanziamento per la realizzazione del Programma indicato in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono già gli appropriati capitoli su cui iscrivere le predette somme;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3754 del 3 dicembre 1999, registrata alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999, Registro 2, foglio 128, che a valere sulle disponibilità del fondo iscritto sul capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha riservato una quota di complessive lire 176.300.000 per il cofinanziamento regionale degli interventi di cui in premessa;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 10/1982;

VISTO l'articolo 13 ter, comma 6, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1. Sul capitolo 236 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 721.222.811 per l'anno 1999.

2. Sul capitolo 237 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 705.195.637 per l'anno 1999.

3. Sul capitolo 5907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 721.222.811 per l'anno 1999.

4. Sul capitolo 5908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 705.195.637 per l'anno 1999.

5. Sul capitolo 5909 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 176.298.910 per l'anno 1999.

6. Dal capitolo 9600 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 176.298.910 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 dicembre 1999, n. 54/SG/RAG.

Iscrizione sui vari capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 186 milioni per l'anno 1999 mediante prelevamento dello stesso importo da vari capitoli del medesimo stato di previsione per l'attuazione del programma operativo relativo all'Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia-Slovenia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 92 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 ha stabilito le procedure di attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia-Slovenia ed in particolare il comma 4 del medesimo articolo ha demandato alla Giunta regionale, che vi provvede con apposite deliberazioni, l'attuazione del Programma operativo (P.O.) della citata Iniziativa Comunitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3835 del 10 dicembre 1999 che prende atto della settima riunione del Gruppo tecnico di lavoro (GTL) del P.O. Interreg Italia-Slovenia svoltasi a Trieste il 9 dicembre 1999, nella quale vengono valutati i progetti presentati e chiesto lo spostamento di lire 186.000.000 nell'ambito della misura 2.3 «Formazione e riqualificazione professionale» del P.O. medesimo - ripartite per l'11% pari a lire 20.460.000 a carico della Regione, per il 44% pari a lire 81.840.000 a carico dello Stato e per il 45% pari a lire 83.700.000 a carico del FSE - dalla Sottomisura 2.3.1 attribuita alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato alla Sottomisura 2.3.2 attribuita alla Direzione regionale della formazione professionale;

CONSIDERATO che per la citata Sottomisura 2.3.1 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 rispettivamente la quota di cofinanziamento regionale sul capitolo 8880, la quota di cofinanziamento statale sul capitolo 8881 e la quota di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) sul capitolo 8882;

CONSIDERATO inoltre che per la citata Sottomisura 2.3.2 sono state iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti rispettivamente la quota di cofinanziamento regionale sul capitolo 5990, la quota di cofinanziamento statale sul capitolo 5991 e la quota di cofinanziamento del FSE sul capitolo 5992;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTO l'articolo 13 ter, commi 6 e 7, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicato:

a) capitolo 5990 della spesa: lire 20.460.000 (fondi regionali);

b) capitolo 5991 della spesa: lire 81.840.000 (fondi statali);

c) capitolo 5992 della spesa: lire 83.700.000 (fondi FSE).

Art. 2

All'onere derivante dall'articolo 1, si provvede mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999:

a) capitolo 8880 della spesa: lire 20.460.000 (fondi regionali);

b) capitolo 8881 della spesa: lire 81.840.000 (fondi statali);

c) capitolo 8882 della spesa: lire 83.700.000 (fondi FSE).

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 196

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 13 dicembre 1999, n. 66/RAG.

Iscrizione dell'importo di lire 15 milioni sul capitolo 1534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 mediante prelevamento dello stesso importo per l'anno 1999 dal capitolo 9680 «Oneri per le spese obbligatorie e d'ordine» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3529 del 18 novembre 1999, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 15 milioni dal capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999, da destinare in aumento al capitolo 1534 «Versamento agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria» (spesa d'ordine);

VISTI gli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 1534 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 15 milioni.

Art. 2

Dal capitolo 9680 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è prelevato l'importo di lire 15 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 111

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 dicembre 1999, n. 67/RAG.

Iscrizione sul capitolo 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 dell'importo di lire 200 milioni mediante prelevamento dello stesso importo dal capitolo 552 del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3720 del 3 dicembre 1999, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il prelevamento di lire 200 milioni dal capitolo 552 - «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche, di trasferimento ed analoghe, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» (spesa di funzionamento) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, da destinare in aumento al capitolo 553 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni all'estero al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» (spesa di funzionamento);

VISTO l'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito con l'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 200 milioni.

Art. 2

Lo stanziamento del capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è ridotto per l'importo di lire 200 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 dicembre 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 112

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 dicembre 1999, n. 68/RAG.

Iscrizione sul capitolo 1752 dello stato di previsione dell'entrata e sul corrispondente capitolo 9802 dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-

riennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

RILEVATO che gli stanziamenti iscritti sui capitoli 1752 dello stato di previsione dell'entrata e 9802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999, sono insufficienti a consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse ai depositi di somme, relativi a risorse comunitarie e cofinanziamenti nazionali, sul c/c n. 22917/1006 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare gli stanziamenti dei sopracitati capitoli dell'entrata e della spesa, della somma di lire 40 miliardi cadauno per l'anno 1999, corrispondente all'importo che si ritiene necessario al fine di consentire le succitate operazioni;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 1752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 è iscritto lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

Art. 2

Sul capitolo 9802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 è iscritto lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 dicembre 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 dicembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 119

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 novembre 1999, n. EST.792-D/ESP/4319. (Estratto).

Rettifica del decreto di determinazione delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di San Pietro al Natisone per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e l'ampliamento del cimitero comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il numero identificativo del foglio di mappa riportato ai numeri d'ordine 4, 5, 6 dell'articolo 1 del decreto n. EST.711-D/ESP/4319 del 14 ottobre 1999, è rettificato da «7» a «8».

Trieste, 24 novembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 24 novembre 1999, n. EST.793-D/ESP/4327. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico per la realizzazione dei lavori di sistemazione del canale di scolo presso l'abitato di Ipplis, da parte del Comune di Premariacco.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che il Comune di Premariacco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di scarico, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Trieste, 24 novembre 1999

PONARI

Allegato

COMPUTO ESTIMATIVO
COMUNE DI: PREMARIACCO

1) Partita catastale: 6850

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	85	470

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	289

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **86.700**
Euro **44,78**

Ditte: MISSIG Massimina nata a Prepotto il 12.02.1922, propr. 3/4,
MUSSIG Lino nato a Prepotto il 02.10.1940, propr. per 1/4;

2) Partita catastale: 4087

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	88	5.480

in natura: cortile, parificato a orto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
800	80

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **64.000**
Euro **33,05**

Ditte: NONINI Anedi nato a Buttrio il 25.12.1944, propr. per 1/2,
DON Chiara mar. NONINI nata a Manzano il 22.11.1949,
propr. per 1/2;

3) Partita catastale: 35

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	86	4.530

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	310,50

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **93.150**
Euro **48,11**

ditte: CANTARUTTI Ildebrando nato a Cividale il 16.01.1922;

4) Partita catastale: 1/181

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	83	290

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	45

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **13.500**
Euro **6,97**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	287	9

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.

300	9

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **2.700**
Euro **1,39**

ditte: MUSSIG Pietro nato a Prepotto il 12.07.1932, propr. per 1/4,
MUSSIG Giuseppe nato a Prepotto il 15.03.1924, propr. per 1/4,
MUSSIG Massimina nata a Prepotto il 19.02.1922, propr. per 1/4,
MUSSIG Lino nato a Prepotto il 02.10.1940, propr. per 1/4;

5) Partita catastale: 1/172

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	81	750

in natura: cortile, parificato a orto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
800	44

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **35.200**
Euro **18,18**

ditte: BELTRAME Silvia di Ermenegildo mar. BRAIDA nata a Manzano il 05.05.1911;

6) Partita catastale: 4633

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	82	3.490

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	182

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **54.600**
Euro **28,20**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	90	4.420

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	84

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **25.200**
Euro **13,01**

ditte: COMUGNARO Amabile nata a Torreano il 31.01.1921, propr. per 1/2,
SCANDINO Renata nata a Udine il 25.05.1954, propr. per 1/2;

7) Partita catastale: 4082

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	79	2.710

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	192

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **57.600**
Euro **29,75**

ditta: DON Chiara mar. NONINI nata a Manzano il 22.11.1949;

8) Partita catastale: 1991

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	78	2.980

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	208

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **62.400**
Euro **32,23**

ditte: TAVAGNACCO Rosa nata a Moimacco il 23.01.1921;

9) Partita catastale: 1986

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	77	710

in natura: cortile, parificato a orto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
800	56

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **44.800**
Euro **23,14**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	76	4.060

in natura: incolto-canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	126

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **37.800**
Euro **19,52**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	75	250

in natura: orto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
800	180

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **144.000**
Euro **74,37**

ditte: TAVAGNACCO Rosa nata a Moimacco il 23.01.1921, propr. per 2/4 e usuf. per 1/6,
TOROS Liliana nata a Premariacco il 17.07.1949, propr. per 1/4,
TOROS Luciano nato a Premariacco il 31.03.1946, propr. per 1/4;

10) Partita catastale: 6904

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	73	170

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	132

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **39.600**
Euro **20,45**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	74	5.190

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	288

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **86.400**
Euro **44,62**

ditte: MICHELLONI Pia nata a Premariacco il 22.03.1923;

11) Partita catastale: 6954

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	72	140

in natura: incolto-canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	96

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **28.800**
Euro **14,87**

ditte: SABOT Vinicio nato a Cormons il 21.12.1895;

12) Partita catastale: 4271

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	71	110

in natura: incolto, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	100

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **30.000**

Euro **15,49**

ditte: CANTONI Elda mar. VENTURINI nata a Premariacco il 30.01.1931;

13) Partita catastale: 4537

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	329	160

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	82

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **24.600**
Euro **12,70**

ditte: VISINTINI Annamaria nata a Premariacco il 03.10.1938, propr. per 1/3,
VISINTINI Vittorio nato a Premariacco il 02.10.1940, propr. per 1/3,
ZORZUTTI Ines Maria nata a Cividale il 15.10.1911, propr. per 1/3;

14) Partita catastale: 3901

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	91	5.310

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	108

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **32.400**
Euro **16,73**

ditte: MURADORE Albano nato a Premariacco il 01.06.1942;

15) Partita catastale: 2923

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	92	4.500

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	96

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **28.800**
Euro **14,87**

ditte: D'ANDREA Teresa nata a Rigolato il 03.11.1909, usuf. parz., DURIGON Daniele nato a Rigolato il 23.12.1936, propr.;

16) Partita catastale: 5625

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	93	8.210

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	124

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **37.200**
Euro **19,21**

ditte: CATTAROSSI Bianca nata a Povoletto il 21.02.1939, propr. per 1/3,
MICHELLONI Daniele nato a Povoletto il 21.04.1966, propr. per 1/3,
MICHELLONI Tiziana Daniela nata a Povoletto il 07.08.1961, propr. per 1/3;

17) Partita catastale: 5029

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	16	4.350

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	356,25

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **106.875**
Euro **55,20**

ditte: CANALAZ Lidia nata a Grimacco il 04.04.1947;

18) Partita catastale: 6811

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	326	3.550

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	134,25

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **40.275**
Euro **20,80**

ditte: BOREANAZ Aldina nata a Cividale il 09.03.1941, propr. per 2/9,
BOREANAZ Anita nata a Cividale il 19.01.1963, propr. per 2/9,
BOREANAZ Livio nato a Premariacco il 01.01.1955, propr. per 2/9,
MACORIG Bice nata a Torreano il 11.01.1928, propr. per 3/9;

19) Partita catastale:2171

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	17	2.870

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	380

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **114.000**
Euro **58,88**

ditte: PITASSI Francesco nato a Manzano il 21.08.1932, propr. per 1/2,
SPECOGNA Giovanna nata a Pulfero il 08.09.1939, propr. per 1/2,

20) Partita catastale: 4132

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	384	6.800

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	288

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **86.400**
Euro **44,62**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	327	2.920

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	144

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **43.200**
Euro **22,31**

ditte: ERMACORA Marino nato a Premariacco il 17.08.1924;

21) Partita catastale: 5254

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	28	37.740

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	1.784

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **535.200**
Euro **276,41**

ditte: COMUNELLO Sergio nato a Caerano di San Marco il 03.03.1918, propr. per 1/2,
TOCCHETTO Maria nata a Volpago del Montello il 25.06.1920, propr. per 1/2;

22) Partita catastale: 5990

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	27	5.020

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	312

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **93.600**
Euro **48,34**

ditte: CERNETIG Adriana nata a Premariacco il 04.02.1952;

23) Partita catastale: 2131

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	24	980

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	6

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **1.800**
Euro **0,93**

ditte: PERESSUTTI Giuseppe Aldo nato a Ipplis il 03.06.1923;

24) Partita catastale: 4162

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	285	700

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	256

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **76.800**
Euro **39,66**

ditte: VERGOLINI Germana nata a Premariacco il 08.11.1924;

25) Partita catastale: 4462

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie

25	30	10.050

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	162

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **48.600**
Euro **25,10**

ditte: MUGHERLI Edda mar. MIANI nata a Premariacco il 26.08.1944;

26) Partita catastale: 3782

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	132	5.100

in natura: vigneto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
640	192

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **122.880**
Euro **63,46**

ditte: NEGRO Bruno nato a Premariacco il 26.08.1943, propr.,
NEGRO Rosalia nata a Lusevera il 02.10.1908, usufr.,

27) Partita catastale: 1003

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	135	1.480

in natura: canale, parificato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	66

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **19.800**
Euro **10,23**

ditte: BRUSATIN Angelo nato a Ponte di Piave il 27.05.1914, propr. per 1/2,
ZORZUTTI Danila mar. BRUSATIN, nata a Cividale il 06.08.1923, propr. per 1/2;

28) Partita catastale: 7065

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	136	1.330

in natura: vigneto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
640	72

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **46.080**
Euro **23,80**

ditte: BONESSI Elvira nata a Cividale il 27.04.1928, propr. per 1/2,
ZUIANI Loretta nata a Udine il 21.04.1958, propr. per 1/2;

29) Partita catastale: 7064

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	140	2.470

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	132

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **39.600**
Euro **20,45**

ditte: BONESSI Elvira nata a Cividale il 27.04.1928, propr. per 3/8,
ZUIANI Loretta nata a Udine il 21.04.1958, propr. per 3/8,
NONINI Sergio nato a Buttrio il 26.01.1956, propr. per 2/8;

30) Partita catastale: 5014

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	31	2.450

in natura: vigneto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
640	80

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **51.200**
Euro **26,44**

ditte: ERMACORA Dario nato a Premariacco il 25.11.1958,propr. per 2/4,
ERMACORA Luciano nato a Premariacco il 13.12.1949, propr. per 1/4,
MOLINARI Carla nata a Premariacco il 17.04.1952, propr. per 1/4;

31) Partita catastale: 2386

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	229	1.420

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	76

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **22.800**
Euro **11,78**

ditte: BONESSI Elvira nata a Cividale il 27.04.1928;

32) Partita catastale: 2652

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
16	141	5.490

in natura: vigneto

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
640	132

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **84.480**
Euro **43,63**

ditte: CERNETIG Giuseppe nato a Stregna il 27.04.1923;

33) Partita catastale: 242

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	32	10.170

in natura: canale, assimilato a Prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq:	Superficie da asservire: mq.
300	640

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **192.000**
Euro **99,16**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	34	3.070

in natura: canale, assimilato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	592

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **177.600**
Euro **91,72**

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	35	3.230

in natura: canale, assimilato a Prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	112

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **33.600**
Euro **17,35**

ditte: VALENTINUZZI Luigi nato a Premariacco il 04.08.1937;

34) Partita catastale: 1173

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	33	8.000

in natura: canale, assimilato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	584

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **175.200**
Euro **90,48**

ditte: SBUELZ Angelo fu Giacomo, Sac.,
PREBENDA PARROCCHIALE di Ipplis, propr.;

35) Partita catastale:4933

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	36	6.810

in natura: canale, assimilato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	872

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **261.600**
Euro **135,11**

ditte: DI FILIPPO Adriana nata a Premariacco il 22.09.1940, propr. per 1/2,
VALENTINUZZI Luigi nato a Premariacco il 04.08.1937, propr. per 1/2;

36) Partita catastale: 6185

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	14	1.150

in natura: canale, assimilato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	27

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **8.100**
Euro **4,18**

ditte: BRAIDO Maria nata a Manzano il 07.04.1915;

37) Partita catastale: 2171

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie
25	15	3.250

in natura: canale, assimilato a prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da asservire: mq.
300	40,50

Indennità:valore tabellare medio x mq. da asservire Lire **12.150**
Euro **6,27**

ditte: PITASSI Francesco nato a Manzano il 21.08.1932, propr. per 1/2,
SPECOGNA Giovanna nata a Pulfero il 08.09.1939, propr. per 1/2.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 15 dicembre 1999, n. EST.867-D/ESP/4335. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Udine per l'esecuzione dei lavori di allargamento e ristrutturazione della via Bariglaria, 2° lotto - 1° stralcio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente, l'indennità provvisoria che il Comune di Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine

1) Partita catastale 30736,
foglio 25, mappale 43 (ora 466), di mq. 37.000,
superficie da espropriare: mq. 612,
Indennità: L. 1.500 x mq. 612 = L. 918.000
pari a euro 474,11

Ditta catastale: Minigher Ines nata a Udine il 30 maggio 1932, proprietaria 1/2; Minigher Luigia Angelina nata a Udine il 7 novembre 1925, proprietaria 1/2.

2) Foglio 25, mappale 144 (ora 472), di mq. 330,
superficie da espropriare: mq. 32,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 1007561, foglio 25, mappale 144,
Indennità: L. 1.500 x mq. 32 = L. 48.000
pari a euro 24,79

Ditta catastale: Frosch Delfina nata ad Attimis il 19 aprile 1926, proprietaria 9/24; Ferro Franca nata a Udine il 30 agosto 1946, proprietaria 4/24; Ferro Sergio nato a Udine il 30 agosto 1949, proprietario 7/24; Ferro Marisa nata a Udine il 17 giugno 1954, proprietaria 4/24.

3) Foglio 25, mappale 39 (ora 463), di mq. 2.030,
superficie da espropriare: mq. 27,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 1001747, foglio 25, mappale 39,
Indennità: L. 1.500 x mq. 27 = L. 40.500
pari a euro 20,92

Ditta catastale: Ferro Aldo nato a Udine il 27 maggio 1927, proprietario.

4) Partita catastale 24807,
foglio 25, mappale 38 (ora 462), di mq. 1.140,
superficie da espropriare: mq. 195,
Indennità: L. 4.000 x mq. 195 = L. 780.000
pari a euro 402,84

Ditta catastale: Ferro Aldo nato a Udine il 27 maggio 1927, proprietario.

5) Partita catastale 34729,
foglio 27, mappale 13 (ora 862), di mq. 7.210,
superficie da espropriare: mq. 87,
Indennità: L. 2.700 x mq. 87 = L. 234.900
pari a euro 121,32

Ditta catastale: Deganis Isabella nata a Udine il 4 dicembre 1944, proprietaria 1/2; Deganis Luisa nata a Udine il 13 luglio 1934, proprietaria 1/2.

6) Partita catastale 13955,
foglio 18, mappale 133, di mq. 670,
superficie da espropriare: mq. 670,
Indennità: L. 1.500 x mq. 670 = L. 1.005.000
pari a euro 519,04

Ditta catastale: Pecile Attilio nato a Fagagna il 28 settembre 1900, proprietario.

7) Foglio 18, mappale 154 (ora 163), di mq. 8.100,
superficie da espropriare: mq. 885,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 33743,
foglio 18, mappale 154
Indennità: L. 1.500 x mq. 885 = L. 1.327.500
pari a euro 685,60

Ditta catastale: Chiara Soc. Coop. a r.l. con sede in Udine, proprietaria.

8) Partita catastale 31847,
foglio 18, mappale 9 (ora 160), di mq. 1.200,
superficie da espropriare: mq. 4,
Indennità: L. 1.500 x mq. 4 = L. 6.000
pari a euro 3,10

Ditta catastale: Driussi Enrico nato a Udine il 3 aprile 1908, proprietario 1/2; Tonutti Carmela nata a Udine il 4 marzo 1913, proprietario 1/2.

9) Foglio 17, mappale 92 (ora 346), di mq. 1.060,
superficie da espropriare: mq. 156,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 31970, foglio 17, mappale 92,
Indennità: L. 1.500 x mq. 156 = L. 234.000
pari a euro 120,85

Ditta catastale: Degano Liseo nato a Udine il 18 aprile 1926, proprietario 1/2; Monte Maria nata a Pocenia il 24 febbraio 1934, proprietario 1/2.

10) Foglio 17, mappale 110 (ora 347), di mq. 220,
superficie da espropriare: mq. 9,
corrispondente al N.C.E.U. a:
partita 1467, foglio 17, mappali 110, 118,
Indennità: L. 1.500 x mq. 9 = L. 13.500
pari a euro 6,97

Ditta catastale: Degano Liseo nato a Udine il 18 aprile 1926, proprietario.

11) Partita catastale 14640,
foglio 17, mappale 179 (ora 351), di mq. 440,
superficie da espropriare: mq. 6,
Indennità: L. 1.500 x mq. 6 = L. 9.000
pari a euro 4,65

Ditta catastale: Ballico Anna mar. Calligaris nata a Povoletto il 2 dicembre 1935 comproprietaria; Calligaris Tarcisio nato a Povoletto il 16 settembre 1933, comproprietario,

12) Partita catastale 32273,
foglio 17, mappale 312 (ora 357), di mq. 760,
superficie da espropriare: mq. 13,
Indennità: L. 1.500 x mq. 13 = L. 19.500
pari a euro 10,07

Ditta catastale: Calligaris Tarcisio nato a Povoletto il 16 settembre 1933, proprietario.

13) Partita catastale 32273,
foglio 17, mappale 311 (ora 355), di mq. 200,
superficie da espropriare: mq. 50,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 11974, foglio 17, mappali 158, 302,
Indennità: L. 1.500 x mq. 50 = L. 75.000
pari a euro 38,73

Ditta catastale: Calligaris Tarcisio nato a Povoletto il 16 settembre 1933, proprietario.

14) Partita catastale 32272,
foglio 17, mappale 310 (ora 354), di mq. 100,
superficie da espropriare: mq. 27,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 11974, foglio 17 mappale 310,
Indennità: L. 1.500 x mq. 27 = L. 40.500
pari a euro 20,92

Ditta catastale: Calligaris Luigi nato a Povoletto il 29 giugno 1931, proprietario.

15) Partita catastale 32272,
foglio 17, mappale 178 (ora 349), di mq. 860,
superficie da espropriare: mq. 4,
Indennità: L. 1.500 x mq. 4 = L. 6.000
pari a euro 3,10

Ditta catastale: Calligaris Luigi nato a Povoletto il 29 giugno 1931, proprietario.

16) Partita catastale 25979,
foglio 17, mappale 314 (ora 359), di mq. 2.800,
superficie da espropriare: mq. 418,
Indennità: L. 2.700 x mq. 418 = L. 1.128.600
pari a euro 582,87

Ditta catastale: Calligaris Luigi nato a Povoletto il 29 giugno 1931, proprietario 1/2; Comisso Giovanna nata a Teor il 6 marzo 1937, proprietaria 1/2.

17) Partita catastale 31250,
foglio 17, mappale 81 (ora 345), di mq. 2.860,
superficie da espropriare: mq. 446,
Indennità: L. 2.700 x mq. 446 = L. 1.204.200
pari a euro 621,92

Ditta catastale: Calligaris Giacomino nato a Udine il 30 settembre 1962, proprietario.

18) Partita catastale 31249,
foglio 17, mappale 316 (ora 363), di mq. 2.410,
superficie da espropriare: mq. 236,
Indennità: L. 2.700 x mq. 236 = L. 637.200
pari a euro 329,09

Ditta catastale: Trevisan Giovanni nato a San Vito al Tagliamento il 3 agosto 1927, proprietario 1/2; Trevisan Imelda nata a San Vito al Tagliamento il 28 novembre 1934, proprietaria 1/2.

19) Partita catastale 32472,
foglio 17, mappale 315 (ora 361), di mq. 3.010,
superficie da espropriare: mq. 268,
Indennità: L. 2.700 x mq. 268 = L. 723.600
pari a euro 373,71

Ditta catastale: Danelutto Graziella nata a Udine il 23 novembre 1955, proprietaria.

20) Partita catastale 20765,
foglio 17, mappale 307 (ora 353), di mq. 3.590,
superficie da espropriare: mq. 394,
Indennità: L. 2.700 x mq. 394 = L. 1.063.800
pari a euro 549,41

Ditta catastale: Danelutto Giovanni nato a Udine il 29 ottobre 1919, proprietario.

21) Partita catastale 22089,
foglio 17, mappale 72 (ora 343), di mq. 10.000,
superficie da espropriare: mq. 1.156,
Indennità: L. 2.700 x mq. 1.156 = L. 3.121.200
pari a euro 1.611,97

Ditta catastale: Danelutto Guerrino nato a Udine il 9 novembre 1948, proprietario.

22) Partita catastale 22089,
foglio 9, mappale 690, di mq. 2.100,
superficie da espropriare: mq. 343,
Indennità: L. 2.700 x mq. 343 = L. 926.100
pari a euro 478,29

Ditta catastale: Danelutto Guerrino nato a Udine il 9 novembre 1948, proprietario.

23) Partita catastale 22090,
foglio 9, mappale 691 (ora 902), di mq. 2.180,
superficie da espropriare: mq. 344,
Indennità: L. 2.700 x mq. 344 = L. 928.800
pari a euro 479,69

Ditta catastale: Danelutto Giorgio nato a Udine il 15 giugno 1951.

Trieste, 15 dicembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 dicembre 1999, n. EST.871-D/ESP/4335. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Udine per l'esecuzione dei lavori di allargamento e ristrutturazione della via Bariglaria 2º lotto - 1º stralcio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Udine è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Foglio 25, mapp. 125 (ora 471), di mq. 170,
superficie da espropriare: mq. 24,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 27844, fg. 25, mapp. 125,
R.D.: L./mq. 0
indennità: 109.000 + 0/2 = L. 54.500,
L. 54.500 x mq. 24 = L. 1.308.000,
L. 1.308.000 - 40% = L. 784.800
pari a euro 405,32

Ditta catastale: Petrei Gianfranco nato a Udine l'8 aprile 1941, proprietario; Zanutto Luigia nata a Remanzacco il 16 agosto 1911, usufruttuaria per 1/3.

2) Foglio 25, mapp. 124 (ora 468), di mq. 115,
superficie da espropriare: mq. 5,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 3645, fg. 25, mapp. 124,
R.D.: L./mq. 0
indennità: 109.000 + 0/2 = L. 54.500,
L. 54.500 x mq. 5 = L. 272.500,
L. 272.500 - 40% = L. 163.500
pari a euro 84,44

Ditta catastale: Petrei Fernanda nata a Udine il 24 gennaio 1936, proprietaria; Zanutto Luigia nata a Remanzacco il 16 agosto 1911, usufruttuaria per 1/3.

3) Foglio 25, mapp. 51 (ora 467), di mq. 135,
superficie da espropriare: mq. 13,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 3645, fg. 25, mapp. 52-56,
R.D.: L./mq. 0
indennità: 109.000 + 0/2 = L. 54.500,
L. 54.500 x mq. 13 = L. 708.500,
L. 708.500 - 40% = L. 425.100
pari a euro 219,55

Ditta catastale: Petrei Fernanda nata a Udine il 24 gennaio 1936, proprietaria; Zanutto Luigia nata a Remanzacco il 16 agosto 1911, usufruttuaria per 1/3.

4) Foglio 25, mapp. 16 (ora 460), di mq. 1.560,
superficie da espropriare: mq. 23,
corrispondente nel N.C.E.U. a:
partita 32330, fg. 25, mapp. 16,
R.D.: L./mq. 0
indennità: 109.000 + 0/2 = L. 54.500,
L. 54.500 x mq. 23 = L. 1.253.500,
L. 1.253.500 - 40% = L. 752.100
pari a euro 388,43

Ditta catastale: Petrei Guerrino nato a Udine il 19 gennaio 1921, proprietario.

5) Partita catastale 16071,
foglio 25, mapp. 389 (ora 476), di mq. 187,
superficie da espropriare: mq. 7,
R.D.: L./mq. 29; R.D. x 10 = L. 290
indennità: 109.000 + 290/2 = L. 54.645,
L. 54.645 x mq. 7 = L. 382.515,
L. 382.515 - 40% = L. 229.509
pari a euro 118,53

Ditta catastale: Chiarandini Gino nato a Udine il 25 marzo 1927, proprietario.

6) Partita catastale 16071,
foglio 25, mapp. 388 (ora 474), di mq. 364,

superficie da espropriare: mq. 37,
R.D.: L./mq. 29; R.D. x 10 = L. 290
indennità: 109.000 + 290/2 = L. 54.645,
L. 54.645 x mq. 37 = L. 2.021.865,
L. 2.021.865 - 40% = L. 1.213.119
pari a euro 626,52

Ditta catastale: Chiarandini Gino nato a Udine il 25 marzo 1927, proprietario.

7) Partita catastale 25595,
foglio 9, mapp. 750 (ora 904), di mq. 2.840,
superficie da espropriare: mq. 59,
R.D.: L./mq. 13,5; R.D. x 10 = L. 135
indennità: 86.000 + 135/2 = L. 43.068,
L. 43.068 x mq. 59 = L. 2.541.012,
L. 2.541.012 - 40% = L. 1.524.607
pari a euro 787,39

Ditta catastale: Immobiliare Nord S.r.l. con sede in Udine.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 17 dicembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 dicembre 1999, n. EST.880-D/ESP/4339. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Cividale del Friuli, per l'esecuzione dei lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Gagliano e costruzione della fognatura del capoluogo - XV lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Cividale del Friuli

1) foglio 34, mappale 57, di mq. 5.140,
superficie da espropriare: mq. 760,
in natura: seminativo,
indennità: L. 2.500 x mq. 760 = L. 1.900.000
pari a euro 981,27

Ditta catastale: Pirrioni Pia nata a Cividale del Friuli il 24 febbraio 1907.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 27 dicembre 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 dicembre 1999, n. EST.887-D/ESP/4348. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Stregna, per l'esecuzione dei lavori di completamento e sistemazione del tratto di strada comunale Raune-Oblizza - 3º lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Stregna è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, evidenziati nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 29 dicembre 1999

PONARI

Allegato

COMUNE DI STREGNA

1) Partita catastale: 1348

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	790 ex 364c	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	10

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **10.000**
Euro 5,16

Ditta:
PIPPA Maria nata il 07.03.90,
SIBAU Adelina nata il 13.09.30,
SIBAU Francesco nato il 02.04.29,
SIBAU Giuseppina nata il 09.11.20,
SIBAU Ida nata il 27.01.22,
SIBAU Irma nata il 13.09.30,
SIBAU Luigia,
SIBAU Mario nato il 31.03.25;

2) Partita catastale: 2206

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	784 ex 363e	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	54

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **54.000**
Euro 27,89

Ditta:
PREDAN Ada nata il 09.11.39,
PREDAN Augusto nato il 19.07.03,
PREDAN Danilo nato il 23.11.45,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppina nata il 13.03.05,
PREDAN Luciano nato il 01.03.45,
PREDAN Mirco nato il 01.12.39,
PREDAN Onelia nata il 14.08.31,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02;

3) Partita catastale: 2208

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	359 ex 359a	-

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	60

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **60.000**
Euro 30,99

Ditta:
CRISETIG Teresa nata il 03.07.46,
PREDAN Aldo nato il 25.05.48;

4) Partita catastale: 940

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	370 ex 370a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	20

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **20.000**
Euro 10,33

Ditta:
SIBAU Luigi fu Stefano;

5) Partita catastale: 2380

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	366 ex 366a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	32

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **32.000**
Euro 16,53

Ditta:
FLOREANCIG Angelina nata il 05.10.23,
FLOREANCIG Anita nata il 23.05.41,
FLOREANCIG Maria Marta nata il 11.11.39,
FLOREANCIG Severino nato il 04.01.28,
FLOREANCIG Tiziano nato il 18.08.63,
SUOCH Assunta nata il 06.05.31;

6) Partita catastale: 182

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	369 ex 369a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	54

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **54.000**
Euro 27,89

Ditta:
BORGU Antonia,
BORGU Elio,
PREDAN Bruna,
PREDAN Vittorio,
SIBAU Rosa;

7) Partita catastale: -

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	794 ex 368a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	15

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **15.000**
Euro 7,75

Ditta:
SIBAU Ersilia nata il 07.08.23;

8) Partita catastale: 940

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	367 ex 367a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	80

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **80.000**
Euro 41,32

Ditta:
SIBAU Luigi fu Stefano;

9) Partita catastale: 1348

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	364 ex 364a	-

in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	30

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. **Lire** **30.000**
Euro 15,49

Ditta:
PIPPA Maria nata il 07.03.90,
SIBAU Adelina nata il 13.09.30,
SIBAU Francesco nato il 02.04.29,
SIBAU Giuseppina nata il 09.11.20,
SIBAU Ida nata il 27.01.22,
SIBAU Irma nata il 13.09.30,
SIBAU Luigia,
SIBAU Mario nato il 31.03.25;

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 dicembre 1999, n. EST.888-D/ESP/4349. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Stregna, per l'esecuzione dei lavori di completamento e sistemazione del tratto di strada comunale Raune-Oblizza - 4° lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Stregna è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, evidenziati nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 29 dicembre 1999

PONARI

Allegato

COMPUTO ESTIMATIVO
COMUNE DI STREGNA

1) Partita catastale: 2208

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
4	359 ex 359a	-

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.000	196

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **196.000**
Euro 101,23

Ditta:
CRISETIG Teresa nata il 03.07.46,
PREDAN Aldo nato il 25.05.48.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 31 dicembre 1999, n. EST.897-D/ESP/4382. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare da parte del Comune di Mossa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Mossa è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, evidenziati nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 31 dicembre 1999

PONARI

Allegato

COMUNE DI MOSSA

1) Partita tavolare: 691

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	122/3	131

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	131

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **196.500**
Euro 101,48

Ditta: OLIVO Luciano nato a Cormons il 20.07.1934;

2) Partita tavolare: 994

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	123/6	304

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	304

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **456.000**
Euro 235,50

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	124/9	115

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	115

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **172.500**
Euro 89,09

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	124/11	115

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	115

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **172.500**
Euro 89,09

ditta: PIUCH Alice nata a Chiopris Viscone il 13.12.1908 con 1/2,
NUNIN Gastone nato a Cercivento il 02.05.1940 con 1/4,
DELLI ZUANI Alda Marisa nata a Comeglians il 22.6.47 con 1/4;

3) Partita tavolare: 1587

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	147/1B	76

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	76

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **114.000**
Euro 58,88

ditta: MATERIALI EDILI GODEASSI di Giuseppe Godeassi & C. s.a.s.;

4) Partita tavolare: 1730

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	116/6A	120

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	120

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **180.000**
Euro 92,96

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	116/6B	15

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	15

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **22.500**
Euro 11,62

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	117/6A	174

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	174

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **261.000**
Euro 134,80

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	117/6B	107

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	107

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **160.500**
Euro 82,89

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	118A	731

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	731

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **1.096.500**
Euro 566,29

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	118B	490

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	490

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **735.000**
Euro 379,60

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	147/15A	480

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	480

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **720.000**
Euro 371,85

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	147/15B	510

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	510

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **765.000**
Euro 395,09

- **dati dell'immobile**

Foglio	Mappale	Superficie mq.
-	147/15D	122

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore tabellare medio a mq.	Superficie da espropriare mq.
1.500	122

Indennità: Valore tabellare medio x sup da esp. Lire **183.000**
Euro 94,51

Ditta: LOLLIS Mirta nata a Torviscosa il 15.03.1951.

2000

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 4.

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;

d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;

e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.

Art. 2

(Determinazione delle aliquote)

1. La legge finanziaria della Regione dispone, a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997.

Art. 3

(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

4. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SEZIONE II

Agevolazioni territoriali e di categoria

Art. 4

(Contributi compensativi in forma di credito d'imposta)

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friuli-Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari

effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in Regione, nella forma di credito d'imposta.

3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del «de minimis», quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.

Art. 5

(Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dall'1 gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

Art. 6

(Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta)

1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;

b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;

c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 7

(Incentivi settoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità

alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.

SEZIONE III
Modalità di esercizio delle attribuzioni

Art. 8
(Esercizio delle attribuzioni)

1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9.

3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 9 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9
(Convenzioni con il Ministero delle finanze)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.

2. Al fine di garantire posizioni omogenee della Regione e dello Stato nei confronti del contribuente, nonché per evitare la reiterazione delle verifiche e delle ispezioni, nonché dei procedimenti di accertamento tributario nei confronti del medesimo, le convenzioni di cui al comma 1 devono disciplinare, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle reciproche intese, anche nella forma del silenzio - assenso, con particolare riguardo:

a) alla programmazione ed al coordinamento delle attività di accertamento;

b) alla predisposizione di proposte di accertamento unitarie nei confronti dei contribuenti, qualora si realizzi l'intesa sulle modalità dell'accertamento;

c) all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggior imposta e delle relative sanzioni.

3. Al fine di mantenere in capo ai contribuenti le facoltà concernenti i versamenti unitari e le relative compensazioni, le convenzioni di cui al comma 1 devono inoltre prevedere l'affidamento allo Stato delle seguenti attività:

a) la riscossione dell'IRAP in relazione ai versamenti dei contribuenti a titolo di acconto e di saldo di cui all'articolo 3;

b) la liquidazione automatica di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall'articolo 2 del D.P.R. 920/1976, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni e le relative riscossioni.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.

5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province Autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più Regioni.

Art. 10
(Sistema informativo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.

Art. 11

(Quote sostitutive dei tributi soppressi)

1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota già spettante allo Stato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.

Art. 12

(Comitato tributario regionale)

1. È istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede;

b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;

c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono nominati sulla base dei rispettivi curricula professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 45, comma 4, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Direttore del servizio competente assiste alle sedute, senza diritto di voto.

6. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute Direttori regionali, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Direttore del Servizio competente.

8. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intende porre in essere;

b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico-produttive della Regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;

c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

9. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi ed indagini in materia di fiscalità regionale in relazione alle specifiche competenze professionali.

10. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9 per

l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.

11. Il Comitato è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato. Il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.

12. Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

(Formazione del personale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7, CONCERNENTI IL FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA

Art. 14

(Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Modifiche agli articoli 9 e 17 della legge regionale 7/1999)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.».

2. All'articolo 17 della legge regionale 7/1999, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7 bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, costituiscono economia di bilancio.».

Art. 15

(Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Inserimento dell'articolo 23 bis della legge regionale 7/1999)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 7/1999 è inserito il seguente articolo:

«Art. 23 bis

(Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), è destinato alla concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, determinando altresì, per le quote medesime, le strutture regionali competenti.

3. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

4. Le strutture regionali competenti provvedono all'erogazione degli incentivi in forma di credito d'imposta in conformità alla normativa ed alle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata se appartenenti all'Amministrazione regionale o riversando le relative somme al bilancio regionale se Enti funzionali della Regione.».

CAPO III

COMANDI DI PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1996

Art. 16

(Comandi di personale)

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.

2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo

1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale 53/1981.

Art. 17

(Assunzioni di personale a tempo determinato. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/1996)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, sei con profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico e tre con profilo professionale di consigliere programmatico statistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico» sono sostituite dalle parole «per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico».

CAPO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, come disciplinata dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001. Sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.

2. Gli effetti dell'articolo 5 decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea in ordine alle disposizioni ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 19

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 1, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 29.1.9.2.390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 29 - programma 29.1, con riferimento al capitolo 1420 (2.1.280.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta» e con lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 10 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

2. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni tributarie nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 5, è istituita «per memoria» l'unità previsionale di base 3.5.2, con riferimento al capitolo 968 (3.5.0) di nuova istituzione «per memoria», alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Proventi delle sanzioni tributarie».

3. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di contenzioso tributario di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 52 - programma 52.3, con riferimento al capitolo 1529 (1.1.190.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Spese per oneri di contenzioso

tributario» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9, relativamente agli oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per gli accordi di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1490 (1.1.148.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

6. Per le finalità previste dall'articolo 12, commi 9 e 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1491 (1.1.142.2.01.01), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Spese per studi e indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

7. All'onere complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 4 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 29 del prospetto E/1 allegato al Documento tecnico stesso).

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 567 e 568 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 17 fanno carico alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in materia di spese per il personale.

11. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23 bis, comma 4, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 15, comma 1, nell'unità previsionale di base 1.1.1, di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo I - categoria I, con riferimento al capitolo 84 (1.1.1), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Imposta regionale sulle attività produttive versata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche - Entrate connesse all'erogazione di incentivi in forma di credito d'imposta», è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

12. In corrispondenza alle entrate previste al comma 11, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 80 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotto di complessive lire 60.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 febbraio 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 («Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 è il seguente:

Art. 24

(Poteri delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

– Il testo dei commi dal 143 al 149, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 15 maggio 1999, n. 133, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), è il seguente:

Art. 3

(omissis)

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei princìpi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto legislativo 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) abrogato;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24, decreto legislativo 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti princìpi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le in-

formazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi;

q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti.

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.

146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.

147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di variare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza;

e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e).

148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo

23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) abrogato;

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.

(omissis)

– Il testo dei commi 158 e 159 dell'articolo 3 della legge 662/1996, è il seguente:

(omissis)

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

(omissis)

– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'articolo 2

– Per il titolo del decreto legislativo 446/1997, vedi nota all'articolo 1.

– Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 506/1999, è il seguente:

Art. 16

(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera e bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10 bis), si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Nota all'articolo 3

– Il testo dei commi 5 e 7 dell'articolo 30 del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 506/1999 è il seguente:

Art. 30

(Riscossione dell'imposta e versamento in acconto)

(omissis)

5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che deter-

minanola base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione della aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo

(omissis)

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(omissis)

Nota all'articolo 4

– Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 123/1998, è il seguente:

Art. 7

(Procedure di erogazione)

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

(omissis)

Nota all'articolo 5

– Per il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 123/1998, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

– Per il testo dell'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), vedi articolo 15.

Note all'articolo 7

– Per il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 123/1998, vedi nota all'articolo 4.

– Per il testo dell'articolo 23 bis della legge regionale 7/1999 vedi nota all'articolo 6.

Note all'articolo 8

– Per il titolo del decreto legislativo 446/1997, vedi nota all'articolo 1.

– Il testo dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge 413/1991, è il seguente:

Art. 33

(Accessi, ispezioni e verifiche)

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Comma omesso in quanto aggiuntivo dei due commi all'articolo 52 del D.P.R. 633/1972.

– Si trascrive di seguito, in quanto richiamato dal citato articolo 33 del D.P.R. 600/1973, il testo dell'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge 413/1991:

Art. 52

(Accessi, ispezioni e verifiche)

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso articolo 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo (rectius: penultimo) comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Note all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 53 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 2 della legge 457/1984, è il seguente:

Art. 53

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta Regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

– Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997, vedi nota all'articolo 1.

– Il testo dell'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973, come inserito dall'articolo 2 del D.P.R. 920/1976 e sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 241/1997, è il seguente:

Art. 36 bis

(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 446/1997, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione dell'imposta)

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

– Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 506/1999, è il seguente:

Art. 50

(Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a particolare del periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7 bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in un'unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

– Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, reca «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191».

– Il testo del comma 153 dell'articolo 3 della legge 662/1996, è il seguente:

Art. 3

(omissis)

153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti princìpi:

a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;

b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.

(omissis)

Note all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 137/1998, è il seguente:

Art. 27

(Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta)

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio

territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

5. (abrogato)

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.

– Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), è il seguente:

Art. 9

(Ordinamento della finanza locale)

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Nota all'articolo 12

– Il testo del comma 4 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 («Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze»), è il seguente:

Art. 45

(Comitati tributari regionali)

(omissis)

4. I componenti dei comitati tributari regionali debbono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) godere dei diritti civili e politici; c) non avere superato, al momento della nomina, il settantesimo anno di età; d) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo; e) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o condanna per reati tributari, salvi gli effetti della riabilitazione; f) avere la residenza o, per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, la sede di servizio in un comune della regione.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 («Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale»), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987, è il seguente:

Art. 2

Ferma restando la disciplina particolare prevista da specifiche norme di legge o regolamentari, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed organi collegiali in genere, previsti per legge o istituiti nelle forme di cui al precedente articolo 1, è compensata con un gettone di presenza in misura variabile che va da un minimo di lire 20.000 per seduta ad un massimo di lire 60.000 per seduta.

L'ammontare è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori.

Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l'Amministrazione regionale può autorizzare l'affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d'incarico.

Nota all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;

c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;

d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario;

d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 7/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegna-

te alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti, si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.

5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione.

7 bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, costituiscono economia di bilancio.

8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi del comma 2, qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo.

10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.

11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

Nota all'articolo 15

– Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7/1999, vedi nota all'articolo 14.

Nota all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

– Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 35/1996, è il seguente:

Art. 59

(Funzioni del Consiglio di amministrazione del personale)

1. Il Consiglio di amministrazione del personale opera quale organo deliberativo in materia di organizzazione e di personale relativamente alle seguenti fattispecie:

a) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;

b) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;

c) attribuzione, cambiamento e revoca degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), al personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente;

d) attribuzione dell'incarico di sostituto di Direttore di Servizio in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;

e) attribuzione dell'incarico di sostituto di Direttore di Ente regionale in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;

f) attribuzione dell'incarico di sostituto di Direttore regionale in caso di assenza, impedimento o vacanza dello stesso;

g) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

h) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera g);

i) costituzione, proroga o revoca dei gruppi di lavoro;

i bis) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;

l) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;

m) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

n) ricorsi avverso giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;

o) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;

p) assegnazione a profilo professionale di qualifica funzionale inferiore;

q) su ogni altra materia attribuita da leggi o regolamenti della Regione.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo di consulenza della Giunta regionale ed in tale veste esprime parere sulle proposte degli atti normativi in materia di organizzazione e di personale ed espleta tutti i compiti ad esso attribuiti da leggi o regolamenti. Esprime inoltre parere sui seguenti atti di competenza del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale:

a) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;

b) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

3. Degli argomenti da trattare in sede deliberante dal Consiglio di amministrazione del personale viene data di volta in volta informazione alle organizzazioni sindacali.

– Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 53/1981, è il seguente:

Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.

Nota all'articolo 17

– Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva)

1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, *per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico,* 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

(omissis)

Nota all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 446/1997, è il seguente:

Art. 37

(Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare)

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonché l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 100

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 1999;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 7 ottobre 1999;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente in data 11 novembre 1999, con relazioni di maggioranza del consigliere Asquini e, di minoranza, dei consiglieri Fontanelli e Sonego;
- approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 18 novembre 1999;
- legge regionale rinviata dal Commissario del Governo a norma dell'articolo 29 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 17 dicembre 1999;
- riassegnata alla I Commissione permanente;
- sentito il parere della V Commissione in data 12 gennaio 2000;
- riapprovata con modifiche dalla I Commissione permanente in data 12 gennaio 2000, con relazioni di maggioranza del consigliere Asquini e di minoranza del consigliere Degrassi;

- riapprovata con modifiche a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'1 febbraio 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 18 febbraio 2000, n. 19/2-245/2000/Gab.

LEGGE REGIONALE 1 marzo 2000, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, in materia di elezione degli organi degli Enti locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 13)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

4. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 marzo 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 («Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è fissata in 5 anni la durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999 *e del 2000.*

(omissis)

– Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali che si tiene nel corso del 1999 *e del 2000*, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi comunali che si tiene nel corso del 1999 *e del 2000*, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione dei Consigli provinciali)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali che si tiene nel corso del 1999 *e del 2000*, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 114

- presentato al Consiglio regionale in data 21 gennaio 2000;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 21 gennaio 2000;
- approvato, all'unanimità, senza modifiche, dalla V Commissione permanente in data 26 gennaio 2000 con proposta di discussione sul testo del proponente senza una relazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento interno;
- approvato, all'unanimità, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 febbraio 2000;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 25 febbraio 2000, n. 19/2-192/2000/Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 gennaio 2000, n. 015/Pres.

Approvazione della modifica al «Regolamento interno del lavoro del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0125/Pres. del 23 aprile 1997 con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 recante «Norme in materia di parchi e di riserve regionali», il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 084/Pres. del 20 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998, Registro 1, foglio 104, con il quale è stato approvato il «Regolamento dei lavori del Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve»;

VISTO il verbale della seduta del Comitato tenutasi il 14 luglio 1999, dal quale risulta avanzata da alcuni componenti dell'Organo collegiale la proposta di modifica dell'articolo 4, comma 2, del regolamento stesso, in ordine all'opportunità di elevare da dieci a venti giorni il termine minimo entro il quale deve essere inviata ai componenti la convocazione delle sedute;

VISTO il parere favorevole n. 10-99 del 14 luglio 1999 espresso dal Comitato tecnico-scientifico sulla proposta medesima;

VISTO il parere favorevole espresso in merito a detta modifica regolamentare dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'1 ottobre 1999;

SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 3707 del 3 dicembre 1999;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell'articolo 4, comma 2, del «Regolamento interno dei lavori del Comitato tecnico-scientifico» previsto dall'articolo 8, punto 8, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, relativa all'elevazione da dieci a venti giorni del termine minimo entro il quale inviare ai componenti la convocazione delle sedute.

Il nuovo testo dell'articolo 4, comma 2, risulta pertanto essere il seguente:

«La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente e contiene la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno della seduta e la data di deposito di cui all'articolo 3, 2° comma, ed è inviata a tutti i componenti almeno venti giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa.»

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 gennaio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 febbraio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 30/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 17, comma 2, lettera d), della succitata legge regionale, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO altresì il successivo articolo 29, che stabilisce requisiti e modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia;

VISTO inoltre l'articolo 34, che definisce la figura dell'«aspirante a riserva di caccia»;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare organicamente la materia mediante adozione di apposito regolamento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 14 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 20 gennaio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 febbraio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 febbraio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 57

Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Articolo 1

(Modalità di presentazione della domanda di assegnazione o trasferimento nelle riserve di caccia)

1. La domanda di assegnazione nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia deve essere presentata, dal 1º al 31 marzo di ogni anno, al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, anche attraverso le unità periferiche, secondo il modello di cui all'Allegato A. Possono presentare domanda di assegnazione anche i cacciatori già assegnati ad una riserva che abbiano provveduto a dimettersi dalla riserva medesima entro la data di presentazione della domanda.

2. Il trasferimento dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia è consentito al massimo per cinque volte, previa domanda con l'indicazione della riserva prescelta, da presentarsi, decorsi cinque anni solari dalla data di assegnazione o dall'ultimo trasferimento, dal 1º al 31 marzo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, anche attraverso le unità periferiche, secondo il modello di cui all'Allegato B. Eventuali domande di trasferimento presentate prima del decorso del quinquennio non sono tenute in considerazione ai fini della predisposizione della graduatoria e sono archiviate. Le domande di trasferimento possono essere presentate dai cacciatori assegnati alle riserve di caccia, in regola col versamento della quota associativa nella riserva di appartenenza. Il mancato versamento della quota associativa alla suddetta riserva nei termini dalla stessa stabiliti comporta la decadenza della domanda di trasferimento.

3. I requisiti e le condizioni dichiarate devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di assegnazione o di trasferimento.

4. Le domande incomplete o non accoglibili per mancanza dei requisiti non sono tenute in considerazione e sono archiviate.

5. I cacciatori del Friuli-Venezia Giulia, inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione e/o trasferimento nelle riserve di caccia per l'annata 1999/2000 predisposte dall'Organo gestore riserve, qualora non siano stati ancora assegnati e/o trasferiti, mantengono comunque i punteggi maturati relativamente alla riserva di caccia che sarà indicata nella domanda di assegnazione per l'anno 2000/2001 o nella domanda di trasferimento presentata nel primo anno solare utile ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. Qualora la domanda di trasferimento sia presentata in anni successivi al suddetto anno utile, i punteggi come sopra maturati non sono mantenuti.

6. Per ogni anno continuativo di presentazione di domanda di assegnazione o di trasferimento per la stessa riserva è attribuito un punto; è altresì attribuito un ulteriore punto agli aspiranti cacciatori, di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, che, non essendo stati assegnati in via definitiva, abbiano ottenuto valutazione favorevole al rinnovo dell'assegnazione temporanea.

7. Il punteggio maturato da coloro che non abbiano ottenuto collocazione o trasferimento nella riserva richiesta, si ritiene acquisito solo in continuità di domanda di assegnazione o trasferimento per la stessa riserva.

8. Non saranno effettuate assegnazioni o trasferimenti in soprannumero.

Articolo 2

(Priorità nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia)

1. Nelle ammissioni e nei trasferimenti nelle riserve di caccia, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3 per le riserve confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, hanno priorità, in ordine decrescente, i cacciatori:

a) che siano residenti da almeno cinque anni nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

b) che siano residenti da almeno cinque anni nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

c) gli agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993 che chiedano il trasferimento dalla riserva nel cui territorio comunale svolgono le funzioni di vigilanza venatoria;

d) che siano residenti da almeno cinque anni nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e siano già assegnati ad altra riserva di caccia della Regione;

e) che siano residenti da meno di cinque anni nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

f) che siano residenti da meno cinque anni nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

g) che non siano residenti nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano stati mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

h) che non siano residenti nel Comune comprendente la riserva di caccia richiesta e che non siano assegnati ad una riserva di caccia della Regione;

i) che chiedono il trasferimento ad altra riserva.

Articolo 3

(Priorità nelle collocazioni dei cacciatori nelle riserve confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali)

1. Nelle ammissioni e nei trasferimenti nelle riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, hanno priorità, in ordine decrescente:

a) cacciatori mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni in un Comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

b) cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni nel Comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

c) gli agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o riserva naturale regionale, che chiedano il trasferimento dalla riserva nella quale svolgono le funzioni di vigilanza venatoria;

d) cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia della Regione e residenti da almeno cinque anni nel Comune, comprendente la riserva di caccia richiesta, interessato dal parco o riserva naturale regionale;

e) cacciatori mai assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nei Comune interessati dal parco o riserva naturale regionale;

f) cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o riserva naturale regionale;

g) cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia della Regione ma residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o riserva naturale regionale.

2. I posti non assegnati nelle riserve di caccia confinanti con il parco o la riserva naturale regionale secondo le priorità precedenti, possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo le priorità elencate all'articolo 2.

3. Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50% si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unita inferiore.

Articolo 4

(Norme di precedenza)

1. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui agli articoli 2 e 3 hanno precedenza:

a) i cacciatori inseriti nelle graduatorie per l'ammissione o il trasferimento nelle riserve di caccia predisposte dall'Organo gestore riserve, secondo i punteggi maturati;

b) coloro che sono stati trasferiti coattivamente ai sensi dell'articolo 71, commi 6 e 7 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, e non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 4 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999, n. 16.

c) coloro che richiedono il trasferimento da una riserva di caccia in soprannumero;

d) coloro che risiedano in un Comune capoluogo di Provincia;

e) coloro che hanno presentato in maniera continuativa domanda nella stessa riserva;

f) coloro che sono stati trasferiti meno volte;

g) coloro che sono più anziani di età anagrafica.

Articolo 5

(Approvazione delle graduatorie per le ammissioni ed i trasferimenti nelle riserve di caccia)

1. Decorso il termine ultimo per la presentazione delle domande per le ammissioni ed i trasferimenti, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 29/1992, a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie dei cacciatori nelle singole riserve di caccia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per ciascuna annata venatoria il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, sulla base delle domande di assegnazione e trasferimento pervenute, approva con propri decreti, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, le graduatorie per le collocazioni dei cacciatori nelle singole riserve di caccia.

3. Per annata venatoria si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1º aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

4. L'accoglimento delle domande di assegnazione o di trasferimento viene comunicato, per iscritto, dall'Amministrazione regionale ai singoli cacciatori ed ai Direttori delle riserve di caccia interessate.

5. Qualora successivamente alle comunicazioni di cui al comma 3, nelle riserve di caccia si verifichino decessi o rinuncie da parte dei cacciatori già assegnati, il Direttore della riserva interessata deve comunicare tali situazioni all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza.

6. L'Amministrazione regionale, verificata la sopravvenuta disponibilità di posti nella riserva interessata, provvede alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell'annata venatoria.

Articolo 6

(Aspiranti a riserva di caccia)

1. I cacciatori che intendono essere assegnati in qualità di aspiranti a riserva di caccia devono presentare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, domanda di ammissione nella riserva ricadente nel comune di residenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedano da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della riserva di caccia a ciò deputati.

3. Per il rinnovo dell'assegnazione temporanea di cui al comma 2, gli aspiranti devono presentare annualmente domanda di ammissione nella riserva ricadente nel comune di residenza con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1.

4. Nel caso in cui venga accolta la domanda, la collocazione del cacciatore in riserva di caccia comporta la perdita per lo stesso della posizione di «aspirante», anche nel caso in cui il cacciatore rinunci all'ammissione.

5. Decorsi cinque anni di assegnazione temporanea, l'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori, previa presentazione della domanda di assegnazione di cui all'articolo 1.

ALLEGATO A

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN RISERVA DI CACCIA

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI
DAL 1° MARZO AL 31 MARZO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
Via di Toppo, 40
33100 UDINE

Il sottoscritto ....nato il ....
a .... residente a ....
via ....n......................tel..

CHIEDE

di essere assegnato nella riserva di caccia di..

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1☐ di essere residente in Regione dal...

2☐ di essere residente nel Comune di ....dal ....

3☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4☐ di non essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di Azienda faunistico-venatoria;

5. di non essere socio di alcuna riserva di caccia in quanto:

☐ mai assegnato ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

☐ non assegnato ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

☐ dimissionario dalla riserva di caccia di .... dal ....

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia.

In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 di essere:

1☐ assegnato

2☐ confermato per il _________ anno

nella riserva di caccia di residenza di ....in qualità di aspirante.

SI IMPEGNA

In caso di accoglimento della presente richiesta, ad adempiere, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione temporanea, alle diverse forme contributive stabilite dalla riserva di caccia.

(*) Allega alla presente domanda copia non autentica del proprio documento di riconoscimento.

Data .... Firma

....

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

---*PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO*---

1° caso : presentazione diretta	*2° caso: invio per posta **
Firma apposta in presenza del dipendente addetto *Modalità di identificazione:*______________________ ________________________________ *Data:*______________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:* *Tipo* ______________ *n°*______________ *Rilasciato da* ______________ *il*__________ *Data* ______________ *IL DIPENDENTE ADDETTO* ** allegare copia fotostatica del documento di identità*

ALLEGATO B

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN RISERVA DI CACCIA

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI
DAL 1° MARZO AL 31 MARZO

ALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
Via di Toppo, 40
33100 UDINE

Il sottoscritto ....nato il ....
a .... residente a ....
via ....n.....................tel...

CHIEDE

di essere trasferito nella riserva di caccia di...

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1 ☐ di essere residente nel Comune di ....dal ....

2 ☐ di essere socio della riserva di caccia di.................................. dal ....;

3 ☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4 ☐ di esercitare funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di .... con competenza territoriale .... e di essere assegnato nella riserva di ....;

5 ☐ di essere stato trasferito da una riserva di caccia ad un'altra per n............ volte;

6 ☐ di essere stato trasferito coattivamente ai sensi dell'articolo 71 della LR 42/1996 dalla riserva di destinazione sopra richiesta;

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di trasferimento, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia di destinazione.

(*) Allega alla presente domanda copia non autentica del proprio documento di riconoscimento.

Data .... Firma

....

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

---*PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO*---

1° caso : presentazione diretta	*2° caso: invio per posta **
Firma apposta in presenza del dipendente addetto *Modalità di identificazione:*____________ ____________ *Data* ____________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:* *Tipo* ____________ *n°*____________ *Rilasciato da* ____________*il*____________ *Data* ____________*IL DIPENDENTE ADDETTO* ** allegare copia fotostatica del documento di identità*

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 febbraio 2000, n. 040/Pres.

Legge regionale 27/1996, articolo 9 e articolo 10. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione del segretario e del segretario sostituto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 041/Pres. del 13 febbraio 1997 con il quale è stata costituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

ATTESO che con detto decreto le funzioni di segretario e di segretario sostituto della succitata Commissione sono state attribuite, rispettivamente, al rag. Giorgio Rovati e alla rag. Eliana Calza, dipendenti della C.C.I.A.A. di Trieste;

VISTO il successivo D.P.G.R. n. 0156/Pres. del 9 maggio 1997 con il quale la sig.ra Giuliana Ziberna è stata nominata segretario sostituto dell'organo collegiale medesimo, in sostituzione della rag. Eliana Calza;

VISTA la nota n. 27681/1999 del 23 dicembre 1999 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, a seguito della cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza del rag. Giorgio Rovati, indica le proprie dipendenti sig.ra Giuliana Ziberna e sig.ra Cristina Torrenti, rispettivamente, quale segretario e segretario sostituto della Commissione in parola;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 192 dell'1 febbraio 2000;

DECRETA

La sig.ra Giuliana Ziberna dipendente della C.C.I.A.A. di Trieste, è nominata segretario della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, in sostituzione del rag. Giorgio Rovati, collocato in quiescenza.

La sig.ra Cristina Torrenti, dipendente della C.C.I.A.A. di Trieste, è nominata segretario sostituto della Commissione medesima, in sostituzione della sig.ra Giuliana Ziberna.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 febbraio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 febbraio 2000, n. 043/Pres.

Esecutività del Piano economico della proprietà forestale privata «Bosco Mondovana» della Famiglia Lazzara valido per il periodo 1998-2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 26 ottobre 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell' articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano economico della proprietà forestale privata «Bosco Mondovana» della Famiglia Lazzara;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 16 dicembre 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il piano economico della proprietà forestale privata «Bosco Mondovana» della Famiglia Lazzara valido per il periodo 1998-2012 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 30 dicembre 1999 n. 722 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 gennaio 2000;

DECRETA

– il Piano economico della proprietà forestale privata «Bosco Mondovana» della Famiglia Lazzara valido per il periodo 1998-2012 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 30 dicembre 1999 n. 722, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 febbraio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 febbraio 2000, n. 044/Pres.

Associazione «Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.)» - Pordenone. Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 5 novembre 1999 del Presidente della associazione «Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.)», con sede in Pordenone, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto costitutivo di detta associazione a rogito del dott. Ferruccio Sartori di Borgoricco, notaio in Pordenone, del 17 giugno 1972, rep. n. 141103, fasc. n. 17945, ivi registrato il 19 giugno 1972 al n. 2048, vol. 233/I;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 24 ottobre 1985, redatto a Pordenone dal notaio dott. Giuseppe Salice, rep. n. 246352, racc. n. 20183, ivi registrato il 30 ottobre 1985 al n. 6664/I;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione culturale;

VISTI i pareri favorevoli al riconoscimento espressi dalla Direzione regionale all'istruzione e della cultura con nota del 30 novembre 1999, n. 10952/3IS.CU.3 e dalla Direzione regionale degli affari europei con nota del 13 gennaio 2000, n. 138/PE/GEN;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 139 dell'1 febbraio 2000;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia», con sede in Pordenone.

– È approvato lo statuto di detta associazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 febbraio 2000

ANTONIONE

STATUTO

dell'«Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia» con sede in Pordenone

TITOLO I

Denominazione, sede, scopi, patrimonio, anno sociale

Art. 1

È costituito con sede a Pordenone, in via Concordia, 7 l'«Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.)».

Art. 2

L'istituto non ha fini di lucro e si propone di:

a) provvedere alla raccolta, all'ordinamento e alla divulgazione delle informazioni sul funzionamento, l'azione e le prospettive di sviluppo degli organismi co-

munitari europei, nonché, in genere, sui problemi politici, economici, sociali e culturali dell'unità europea;

b) instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con organi ed istituti operanti nell'ambito delle Comunità europee e con gli altri enti interessati allo sviluppo delle cooperazioni tra i vari paesi dell'Europa;

c) rivolgere particolare attenzione alla problematica della gioventù e di promuovere ogni opportuna iniziativa volta a favorire la partecipazione giovanile alla vita comunitaria;

d) svolgere attività e promuovere iniziative di educazione permanente con l'ausilio delle metodologie, delle tecniche e dei sussidi, anche audio e televisivi, più avanzati e moderni;

e) organizzare corsi, seminari, convegni e incontri per la formazione e l'aggiornamento, a livello e in senso europeo;

f) favorire la sperimentazione didattica e l'esame critico dei sistemi scolastici in vigore nei vari paesi dell'Europa ed eventualmente di altri continenti;

g) sostenere e sviluppare ogni altra attività che sia in armonia con la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia e che corrisponda alle esigenze socio-economiche e culturali della comunità regionale e della Provincia di Pordenone.

Art. 3

Per corrispondere alle proprie finalità istituzionali, con sviluppi programmatici e orientamenti operativi, che risultino efficaci per contribuire a far crescere in Friuli-Venezia Giulia una potenzialità socio-economico-culturale a livello internazionale e secondo effettive coordinate Europa-Regione, l'istituto si pone, inoltre, come:

a) organismo di ricerca, elaborazione e sensibilizzazione circa i problemi socio-economici, attraverso interventi di studio e ricerca, iniziative culturali e pubblicazioni che possano dare un apporto alla promozione in Friuli-Venezia Giulia di una cultura socio-economica di base, adeguata alla internazionalità della sua vocazione storica e territoriale;

b) soggetto di formazione professionale, con la promozione di attività che rispondano alle esigenze di novità e mobilità del mercato del lavoro a livello regionale, nazionale ed internazionale, nonché alle necessità di riqualificazioni, ulteriori specializzazioni e formazione permanente;

c) agenzia di sensibilizzazione, promozione e servizi circa i problemi socio-economici, oltre che culturali, connessi con i fenomeni dell'emigrazione ed immigrazione.

Art. 4

L'istituto, inoltre, si propone come struttura di sostegno, collaborazione e consulenza per i diversi organi e uffici dell'Ente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con prestazione di servizi negli ambiti socio-culturale e socio economico in cui l'I.R.S.E. specifica la propria presenza operativa e promozionale nel territorio regionale.

Art. 5

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'istituto sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei soci, di persone ed enti, dai lasciti, dalle donazioni, dai redditi dei propri beni, dai proventi delle eventuali pubblicazioni e, in genere, dall'attività istituzionale.

L'anno sociale e finanziario decorre dall'1 ottobre al 30 settembre.

TITOLO II

Soci

Art. 6

All'istituto possono aderire persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, associazioni, gruppi ed enti, secondo modalità stabilite dal consiglio d'amministrazione.

I soci si distinguono in onorari, effettivi ed aderenti.

a) A soci onorari possono essere chiamati a far parte studiosi ed esperti particolarmente qualificati, nonché persone che si siano distinte in specifici incarichi a livello europeo come membri del comitato d'onore.

b) I soci effettivi partecipano a pieno titolo alla vita dell'istituto, sono i soli eleggibili alle cariche sociali (ad eccezione dei casi esplicitamente considerati dal presente statuto) ed hanno il diritto di voto nelle assemblee.

c) Sono soci aderenti quanti richiedono ed ottengono l'apposita iscrizione per l'anno sociale in corso onde partecipare alle attività riservate agli iscritti, godere di particolari facilitazioni e partecipare, senza esercizio di voto, alle assemblee dell'istituto.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per estromissione, che l'assemblea, su proposta del consiglio d'amministrazione, può deliberare per gravi motivi.

In particolare, il socio effettivo decade qualora rimanga assente per oltre un anno da ogni attività dell'I.R.S.E. senza giustificazione, mentre il socio aderente decade automaticamente il 30 settembre di ogni anno.

TITOLO III
Organi dell'istituto

Art. 8

Sono organi dell'istituto:

- l'assemblea;
- il consiglio d'amministrazione;
- il presidente ed il vicepresidente;
- le commissioni di esperti;
- il direttore;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

L'assemblea è costituita dai soci effettivi dell'istituto. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio d'amministrazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci effettivi.

L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso scritto spedito almeno otto giorni prima della data stabilita ed indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata per telegramma e con le stesse modalità almeno cinque giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti che ne abbiano diritto.

Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci onorari ed aderenti la cui convocazione sarà normalmente fatta con l'apposizione di specifica notizia sull'albo dell'istituto e, possibilmente, con pubblicazione di avviso sulla stampa locale.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-presidente e, se anche questi è assente o impedito, dal più anziano dei componenti del consiglio d'amministrazione.

L'assemblea discute ed approva nella riunione annuale, possibilmente entro il mese di ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività dell'istituto.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea la determinazione delle linee di attività dell'istituto, l'elezione del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'istituto.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale a cura del direttore che funge da segretario.

Art. 11

Il consiglio d'amministrazione è composto da nove consiglieri.

È eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio d'amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi dal presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione. Il consiglio d'amministrazione si può riunire in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delle riunioni consiliari viene redatto apposito verbale a cura del direttore, che funge da segretario.

Art. 12

Spetta al consiglio d'amministrazione:

- eleggere nel suo seno il presidente ed il vice-presidente;
- comporre le commissioni di esperti, scegliendone i componenti e nominandone il coordinatore;
- nominare il direttore e l'altro personale dell'istituto;
- nominare eventuali responsabili di pubblicazioni periodiche;
- approvare un eventuale regolamento per l'attività dell'istituto;
- formulare e sottoporre annualmente all'assemblea la relazione generale sull'attività dell'istituto;
- predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- approvare i piani di lavoro approntati dalle commissioni di esperti;
- approvare eventuali contratti;
- bandire concorsi ed istituire premi;
- determinare le modalità di adesione all'istituto e la misura delle quote associative;
- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratificare gli atti adottati dal presidente in caso di urgenza.

Art. 13

Il presidente viene eletto dal consiglio d'amministrazione tra i suoi componenti. È il rappresentante dell'istituto di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione, provvede a far eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione; coordina l'attività dell'istituto e ne controlla la gestione; delibera, in caso di urgenza, su atti di competenza del consiglio d'amministrazione, salva la ratifica del consiglio stesso.

Spetta al presidente il conferimento di eventuali deleghe a membri del consiglio d'amministrazione.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Se anche questi è assente o impedito, il presidente è sostituito dal membro più anziano del consiglio d'amministrazione.

Art. 14

Le commissioni di esperti costituiscono l'organismo scientifico e progettuale dell'istituto.

Vengono costituite dal consiglio d'amministrazione, secondo le esigenze dell'attività dell'istituto, e possono essere istituzionali o temporanee, a seconda della loro funzione specifica.

Le commissioni istituzionali rispondono alle esigenze di attività e programmazione ordinaria e strutturale dell'I.R.S.E. Sono composte da cinque o sette membri, competenti nel settore per cui viene costituita la commissione, nominati dal consiglio d'amministrazione tra i soci effettivi dell'I.R.S.E. o anche scelti al di fuori. I lavori di ogni commissione sono diretti da un coordinatore, designato dal consiglio d'amministrazione tra i componenti della commissione, che sono soci effettivi dell'istituto. Membri e coordinatore rimangono in carica per un triennio.

Le commissioni temporanee vengono costituite in ordine ad una particolare iniziativa o attività, con le medesime modalità per la costituzione delle commissioni istituzionali, e durano in carica fino ad esaurimento o conclusione dell'iniziativa o dell'attività.

Nelle singole commissioni viene eletto tra i componenti un segretario, che ne raccoglie e documenta il lavoro.

Perché i piani di lavoro elaborati dalle commissioni diventino operativi, devono essere approvati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 15

Il direttore, di nomina del consiglio amministrazione:

- coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del presidente e costituisce riferimento per le esigenze di lavoro delle commissioni di esperti alle cui riunioni partecipa di diritto;
- sovraintende ai servizi e agli uffici dell'istituto e cura i contatti con istituzioni scientifiche, enti e privati in rapporto con l'istituto;
- funge da segretario dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione. Alle riunioni di quest'ultimo partecipa solo con voto consultivo se non vi fa parte anche come membro eletto.

Art. 16

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. È eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio. I suoi membri sono rieleggibili.

Almeno uno dei revisori dei conti effettivi e almeno uno dei supplenti devono essere scelti tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio elegge nel suo seno il presidente che deve essere iscritto nel suddetto ruolo.

Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'istituto e redige la relazione sul conto consuntivo annuale per l'assemblea.

I membri supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o di rinuncia.

TITOLO IV

Norme conclusive

Art. 17

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dall'assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi.

Lo scioglimento dell'istituto può essere deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

In caso di scioglimento, i beni ed i residui attivi dell'istituto saranno devoluti a favore di enti culturali aventi finalità analoghe ed operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 18

Per una più puntuale attuazione delle norme statutarie il consiglio d'amministrazione può provvedere alla stesura di apposito regolamento.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 10 febbraio 2000, n. 9.

I.P.A.B. «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» di Capriva del Friuli. Nomina del Presidente.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 21 febbraio 1926, n. 424, con il quale l'«Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» di Capriva del Friuli, in Provincia di Gorizia, è stato eretto ente morale;

VISTO il D.P.G.R. 25 giugno 1974, n. 02032/Pres. con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente morale «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz»;

VISTI i successivi decreti assessorili di modificazione statutaria:

- n. 110 del 22 dicembre 1980,
- n. 18 del 19 febbraio 1987,
- n. 11 del 3 aprile 1996,
- n. 13 del 21 maggio 1997,
- n. 31 del 29 luglio 1999;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione dell'ente è scaduto il 30 gennaio ultimo scorso e che, come disposto dall'articolo 7 dello statuto vigente, all'Assessore regionale per le autonomie locali compete la nomina del Presidente di detto Consiglio;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere al riguardo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dall'Assessore regionale per le autonomie locali al Presidente del Consiglio regionale con nota del 13 gennaio 2000, n. 204/1.9.6 di protocollo;

VISTA la nota di data 2 febbraio 2000, protocollo n. 8/750-2000, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la Giunta per le nomine, nella seduta del 2 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del dott. Silvano Stefanutti a Presidente del Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz»;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTO l'articolo 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di nominare il dott. Silvano Stefanutti, nato a Udine il 23 novembre 1959 e residente a San Lorenzo Isontino (Gorizia) in via Gravinara, n. 58/1, Presidente dell'I.P.A.B. «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» di Capriva del Friuli, in Provincia di Gorizia.

Il Presidente dell'Istituto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 10 febbraio 2000

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 9 febbraio 2000, n. AMB.75-UD/ESR/3193.

Autorizzazione alla Società EXE S.p.A. di Udine all'utilizzo delle scorie di combustione provenienti dagli inceneritori di Gorizia e Trieste per la ricopertura dei rifiuti.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156/C.E.E. sui rifiuti, 91/689/C.E.E. sui rifiuti pericolosi e 94/62/C.E. sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/1998 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-

UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell'1 dicembre 1999, con il quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata, con prescrizioni, all'esercizio del 2° lotto, settore A, della discarica in parola ed è stato precisato che il medesimo provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla suddetta determina n. 180/1998, come successivamente modificata;

VISTA l'istanza del 7 luglio 1998, rinnovata in data 21 dicembre 1999, con la quale la Società ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare le scorie di combustione prodotte dagli impianti di termodistruzione di Gorizia e Trieste per la ricopertura dei rifiuti, sia di tipo giornaliero sia al di sotto del livello di impermeabilizzazione della copertura finale così come previsto all'articolo 20 della normativa parte B) Norme tecniche del Piano provinciale di smaltimento rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani nonchè di quelli speciali non tossici e non nocivi;

VISTA la nota prot. n. 32914/1999 del 30 aprile 1999, con la quale la Provincia di Udine ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle scorie di combustione provenienti dagli inceneritori di rifiuti solidi urbani e assimilabili di Gorizia e Trieste con le seguenti prescrizioni:

1. lo spessore di copertura intermedia non deve superare quello previsto dal decreto autorizzativo;
2. le scorie dovranno venir miscelate con l'attuale materiale di ricopertura all'interno dell'impianto nelle proporzioni massime del 60% in peso della miscelazione;
3. lo scarico e la manipolazione delle scorie vanno di norma effettuate nel punto più basso della discarica al fine di circoscrivere il più possibile eventuali diffusioni di polverosità;
4. le scorie vanno trasportate con mezzi telonati ed inumidite prima del loro scarico all'interno dell'invaso;
5. il materiale non va utilizzato per la realizzazione delle strade di accesso e della viabilità all'interno dell'area attiva;
6. le quantità conferite giornalmente devono essere coerenti con quelle richieste dalla quotidiana attività di ricopertura della superficie attiva della discarica;
7. va accertata l'assenza di polveri di abbattimento fumi;
8. vanno di norma evitati gli ammassi di scorie in stoccaggio a fine giornata;

VISTA la relazione del 20 maggio 1999, come richiamata con la successiva del 7 febbraio 2000, con la quale il Servizio per la Disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, preso atto dei contenuti delle corrispondenze intercorse con l'Amministrazione provinciale di Udine e considerato che:

- in seguito alle note problematiche che hanno interessato la coltivazione del 1° lotto della discarica si era ritenuto di sospendere il procedimento autorizzativo in quanto l'utilizzo delle scorie di cui trattasi avrebbe comportato un aumento del quantitativo dei rifiuti in ingresso con conseguente potenziale incremento dei fattori di rischio per la presenza del percolato nella rete di controllo;
- il 1° lotto ha esaurito la potenzialità di smaltimento ed attualmente l'attività sta proseguendo nel 2° lotto, quest'ultimo oggetto di migliorie costruttive finalizzate ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati nella prima fase d'esercizio della discarica;

ha ritenuto superati i motivi che hanno portato alla sospensione del procedimento per l'autorizzazione all'utilizzo delle scorie, atteso il parere favorevole della Provincia di Udine e vista la conformità al Piano provinciale smaltimento rifiuti vigente (rif. articolo 20 delle Norme di attuazione dello stesso) e ha espresso, conseguentemente, parere favorevole all'accoglimento della sopra citata istanza del 7 luglio 1998 con il recepimento delle prescrizioni surriportate della Provincia di cui ai punti 1., 3., 4., 5., 6. e 7., la modifica delle prescrizioni di cui ai punti 2. e 8. e l'inserimento di una ulteriore 9., come di seguito indicate:

2. le scorie dovranno venir miscelate con l'attuale materiale di ricopertura all'interno dell'impianto nelle proporzioni massime del 50% in peso della miscelazione, ciò in quanto risulta necessario ridurre il rischio della diffusione del materiale più legge ro nelle giornate ventose e per il fatto che le ceneri di fondo da incenerimento da R.S.U. non possono essere considerate del tutto inerti dal punto di vista chimico-fisico;
8. vanno evitati gli ammassi di scorie in stoccaggio a fine giornata;
9. la Provincia di Udine dovrà provvedere a periodici sopralluoghi in giornate particolarmente ventose per accertarsi dell'eventuale diffusione di polverosità;

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Udine in data 10 agosto 1999 attestante l'iscrizione della Società al n. 21420 del Tribunale di Udine del Registro delle imprese di Udine, i poteri di firma e rappresentanza della stessa, il pieno e libero godimento dei diritti, nonchè il nulla osta ai fini della legislazione antimafia;

VISTA l'autocertificazione del 10 agosto 1999, dalla quale risulta che i terreni oggetto della discarica in argomento sono in disponibilità della Società EXE S.p.A.;

VISTA l'autocertificazione del 10 agosto 1999 resa ai sensi dell'articolo 28, lettera i), del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO, pertanto, di integrare la determina n. 180/1998, come successivamente modificata, autorizzando la Società all'utilizzo delle scorie di combustione provenienti dagli inceneritori di Gorizia e Trieste per la ricopertura dei rifiuti, con le prescrizioni di cui in motivazione;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

DECRETA

Art. 1

Ad integrazione della determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell'11 ottobre 1999 e n. AMB./1089-UD/ESR/3193 del 1º dicembre 1999, la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, è autorizzata all'utilizzo delle scorie di combustione provenienti dagli inceneritori di Gorizia e Trieste per la ricopertura dei rifiuti con le seguenti prescrizioni:

1. lo spessore di copertura intermedia non deve superare quello previsto dal decreto autorizzativo;
2. le scorie dovranno venir miscelate con l'attuale materiale di ricopertura all'interno dell'impianto nelle proporzioni massime del 50% in peso della miscelazione;
3. lo scarico e la manipolazione delle scorie vanno di norma effettuate nel punto più basso della discarica al fine di circoscrivere il più possibile eventuali diffusioni di polverosità;
4. le scorie vanno trasportate con mezzi telonati ed inumidite prima del loro scarico all'interno dell'invaso;
5. il materiale non va utilizzato per la realizzazione delle strade di accesso e della viabilità all'interno dell'area attiva;
6. le quantità conferite giornalmente devono essere coerenti con quelle richieste dalla quotidiana attività di ricopertura della superficie attiva della discarica;
7. va accertata l'assenza di polveri di abbattimento fumi;
8. vanno evitati gli ammassi di scorie in stoccaggio a fine giornata;
9. la Provincia di Udine dovrà provvedere a periodici sopralluoghi in giornate particolarmente ventose per accertarsi dell'eventuale diffusione di polverosità.

Art. 2

Rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa compatibili con il presente atto.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 9 febbraio 2000

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 gennaio 2000, n. EST.4-D/ESP/4349. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Stregna, per l'esecuzione dei lavori di completamento e sistemazione del tratto di strada comunale Raune-Oblizza - 4º lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Stregna è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, evidenziati nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 3 gennaio 2000

PONARI

Allegato

COMPUTO ESTIMATIVO
COMUNE DI STREGNA

1) Partita catastale: 2206

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie	RD a mq.
4	781 ex 363d	-	4,5

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
61.000	45	52

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 1.587.170
Indennità al netto del 40%: Lire **952.302**
Euro **491,82**

Ditte: PREDAN Ada nata il 09.11.39,
PREDAN Augusto nato il 19.07.03,
PREDAN Danilo nato il 23.11.45,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppina nata il 13.03.05,
PREDAN Luciano nato il 01.03.45,
PREDAN Mirco nato il 01.12.39,
PREDAN Onelia nata il 14.08.31,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02;

2) Partita catastale: 2401

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie	RD a mq.
4	362 ex 362a	-	4,5

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
61.000	45	46

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 1.404.035
Indennità al netto del 40%: Lire **842.421**
Euro **435,07**

Ditte: FLOREANCIG Stefania nata il 26.07.14;

3) Partita catastale: 2206

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie	RD a mq.
4	363 ex 363a	-	4,5

in natura: prato

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
61.000	45	14

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 427.315
Indennità al netto del 40%: Lire **256.389**
Euro **132,41**

Ditte: PREDAN Ada nata il 09.11.39,
PREDAN Augusto nato il 19.07.03,
PREDAN Danilo nato il 23.11.45,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppe nato il 05.02.09,
PREDAN Giuseppina nata il 13.03.05,
PREDAN Luciano nato il 01.03.45,
PREDAN Mirco nato il 01.12.39,
PREDAN Onelia nata il 14.08.31,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02,
SIBAU Antonia nata il 31.03.02;

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 gennaio 2000, n. EST.9-D/ESP/2156. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Gorizia, per la realizzazione del P.I.P. della zona industriale di Sant'Andrea, completamento.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gorizia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 12 gennaio 2000

PONARI

Allegato

COMPUTO ESTIMATIVO

COMUNE CENSUARIO DI S. ANDREA - AMM.VO DI GORIZIA

1) Partita tavolare: 355 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	211/1	3.759	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	3.759

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 31.246.688

Indennità al netto del 40%: Lire **18.748.013**
Euro **9.682,54**

- Partita tavolare: 355 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	225/1	4.088	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	4.088

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 33.981.500

Indennità al netto del 40%: Lire **20.388.900**
Euro **10.529,99**

Partita tavolare: 1370 corpo tavolare: 4

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	223/1	837	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	837

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 6.957.563

Indennità al netto del 40%: Lire **4.174.538**
Euro **2.155,97**

Partita tavolare: 473 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	268/1	140	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	140

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 1.163.750

Indennità al netto del 40%: Lire **698.250**
Euro **360,62**

ditta: LUTMAN Pietro nato a Gorizia il 03.04.1939, con 1/4,
LUTMAN Giuseppe nato a Gorizia il 13.03.1941, con 1/4,
LUTMAN Dusan nato a Gorizia il 20.01.1947 con 1/4,
LUTMAN Duska nata a Gorizia il 20.01.1947 con 1/4;

2) Partita tavolare: 1881 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	223/2	1.503	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.503

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 12.493.688

Indennità al netto del 40%: Lire **7.496.213**
Euro **3.871,47**

Partita tavolare: 1881 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	245	1.385	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.385

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 11.550.900

Indennità al netto del 40%: Lire **6.930.540**
Euro **3.579,33**

Partita tavolare: 1881 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	246/4	1.072	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.072

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 8.940.480

Indennità al netto del 40%: Lire **5.364.288**
Euro **2.770,42**

ditta: HOBAN Giuseppe nato a Gorizia il 09.02.1908 con 1/2, deceduto presunto erede BRISCO Davide,
BRISCO Davide nato a Gorizia il 05.09.1950 con 1/2;

3) Partita tavolare: 548 corpo tavolare: 4

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	223/4	1.536	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.536

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 12.768.000

Indennità al netto del 40%: Lire **7.660.800**
Euro **3.956,47**

ditta: MOZETIC Andrea nato a Gorizia il 25.06.1984 con 1/2,
MOZETIC Stefania nata a Gorizia il 09.01.1983 con 1/2;

4) Partita tavolare: 1574 corpo tavolare: 3

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	228	6.945	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	6.945

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 57.730.313

Indennità al netto del 40%: Lire **34.638.188**
Euro **17.889,13**

ditta: NARDIN Nerina nata a Gorizia il 31.10.1942 con 1/2,
NARDIN Aldo nato a Gorizia il 17.11.47 con 1/2;

5) Partita tavolare: 448 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	229/1	3.397	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	3.397

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 28.237.563

Indennità al netto del 40%: Lire **16.942.538**
Euro **8.750,09**

ditta: LUCCI Maria nata a Torino il 12.09.1935 con 3/9,
SOCOL Maurizio nato a Gorizia il 29.05.57 con 2/9,
SOCOL Rosanna nata a Gorizia il 29.05.57 con 2/9,
SOCOL Tania nata a Gorizia il 16.01.63 con 2/9;

6) Partita tavolare: 261 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	229/2	1.927	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.927

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 16.018.188

Indennità al netto del 40%: Lire **9.610.913**
Euro **4.963,62**

ditta: MUCCI Gisella nata a S. Andrea il 11.04.1906 con 1/2,
LEGHISSA Daniele nato a Gabria il 21.07.1893 con 1/2;

7) Partita tavolare: 449 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	229/3	1.927	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.927

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 16.018.188

Indennità al netto del 40%: Lire **9.610.913**
Euro **4.963,62**

ditta: MUCCI Goffredo o Bogomiro nato a Gorizia il 12.1.1904, deced.
ditta attuale presunta: MUCCI Maria nato a Gorizia il 7.9.43,
MUCCI Maria nata a Gorizia il 4.2.40, deceduta, presunti eredi:
CIJAN Vito nato a Savogna il 10.05.29,
CIJAN Gianmarco nato a Gorizia il 1.5.1967,
CIJAN Viviana nata a Flaibano il 1.5.1967,

MUCCI Savina nata a Gorizia il 10.6.30;

8) Partita tavolare: 1198 corpo tavolare: 3

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	231/1	1.140	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.140

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 9.476.250

Indennità al netto del 40%: Lire **5.685.750**
Euro **2.936,44**

ditta: BRISCO Davide nato a Gorizia il 05.09.1950;

9) Partita tavolare: 1505 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	232/1	1.723	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.723

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 14.369.820

Indennità al netto del 40%: Lire **8.621.892**
Euro **4.452,84**

ditta: BELTRAM Isidoro nato a Gorizia il 18.05.27 con 1/3,
BELTRAM Liliana nata a Gorizia il 26.01.1930 con 1/3,
BELTRAM Ilena nata a Gorizia il 31.01.1925 con 1/3;

10) Partita tavolare: 569 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	233/1	3.607	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.950

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 16.209.375

Indennità al netto del 40%: Lire **9.725.625**
Euro **5.022,87**

ditta: MUCCI Carolina nata a Gorizia il 26.4.1896, deceduta,
ditta attuale presunta: CINGERLI Stanislao nato a Gorizia il 16.7.34,
CINGERLI Anna nata a Gorizia il 12.7.29,
NANUT Joanna nata a Gorizia il 19.06.1947,
NANUT Nadia nata a Gorizia il 9.12.1949,
NANUT Rodolfo nato a Gorizia il 17.7.53,
PAULIN Andrea nato a Gorizia il 20.12.21,
KOMIC Alenka nata a S. Floriano il 20.2.46,
PAULIN Vania nata a Gorizia il 25.09.80;

11) Partita tavolare: 176 corpo tavolare: 6

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	246/2	1.374	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.374

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 11.459.160

Indennità al netto del 40%: Lire **6.875.496**
Euro **3.550,90**

ditta: BRISCO Daniela nata a Gorizia il 6.1.27 con 1/3,
PETERIN Danilo nato a Gorizia il 12.4.48 con 1/3,
PETERIN Ida nata a Gorizia il 22.03.50 con 1/3;

12) Partita tavolare: 306 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	248/3	1.240	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	1.240

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 10.307.500

Indennità al netto del 40%: Lire **6.184.500**
Euro **3.194,03**

ditta: BRAJNIK Stanislao nato a Gorizia il 14.12.33;

13) Partita tavolare: 1853 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	252	1.633	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.120

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 9.340.800

Indennità al netto del 40%: Lire **5.604.480**
Euro **2.894,47**

ditta: VOLCIC Elena nata a Gorizia il 8.3.1914, deceduta,
ditta attuale presunta: VOLCIC Oliva nata a S. Andrea il 11.1.1922;

14) Partita tavolare: 924 corpo tavolare: 7

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	246/3	1.982	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.982

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 16.529.880

Indennità al netto del 40%: Lire **9.917.928**
Euro **5.122,18**

Partita tavolare: 750 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	249	65	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	65

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 542.100

Indennità al netto del 40%: Lire **325.260**
Euro **167,98**

Partita tavolare: 750 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	250	1.590	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	700

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 5.838.000

Indennità al netto del 40%: Lire **3.502.800**
Euro **1.809,05**

ditta: TABAJ Maria nata a S. Andrea il 30.7.14 con 1/3,
TABAJ Bozidar nato a Gorizia il 20.4.46 con 1/9,
TABAJ Milos nato a Gorizia il 30.11.47 con 1/9,
TABAJ Raimondo nato a Gorizia il 11.4.1959 con 1/9,
TABAJ Giuseppina nata a Gorizia il 24.3.20 con 1/3, deceduta,
presuti eredi: TABAJ Maria nata a Gorizia il 30.7.14,
TABAJ Bozidar, TABAJ Raimondo e TABAJ Milos;

15) Partita tavolare: 1693 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.

-	254/10	810	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	100

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 834.000

Indennità al netto del 40%: Lire **500.400**
Euro **258,44**

ditta: HLEDE Francesca nata a Gorizia il 24.1.48 con 1/3,
ZAVADLAV Marko nato a Gorizia il 28.8.67 con 1/3,
ZAVADLAV Raffaella nata a Gorizia il 21.9.69 con 1/3;

16) Partita tavolare: 430 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	294/1	1.257	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.257

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 10.483.380

Indennità al netto del 40%: Lire **6.290.028**
Euro **3.248,53**

ditta: MUCCI Zdenca nata a S. Andrea il 13.07.25 con 1/2,
MUCCI Andrea nato a Gorizia il 5.2.1939 con 1/2;

17) Partita tavolare: 1360 corpo tavolare: u

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	270/1	1.725	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.725

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 14.386.500

Indennità al netto del 40%: Lire **8.631.900**
Euro **4.458,00**

- Partita tavolare: 2106 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	295/4	2.420	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	2.420

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 20.182.800

Indennità al netto del 40%: Lire **12.109.680**
Euro **6.254,13**

- Partita tavolare: 2106 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	295/11	813	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	813

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 6.780.420

Indennità al netto del 40%: Lire **4.068.252**
Euro **2.101,08**

ditta: BRISCO Daniela nata a Gorizia il 16.01.1927;

18) Partita tavolare: 457 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	272/8	10	20,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	200	10

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 83.500

Indennità al netto del 40%: Lire **50.100**
Euro **25,87**

- Partita tavolare: 457 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	272/11	10	20,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	200	10

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 83.500

Indennità al netto del 40%: Lire **50.100**
Euro **25,87**

ditta: NANUT Vladimiro nato a Gorizia il 11.7.1946 con 3/12,
NANUT Dario nato a Gorizia il 7.3.41 con 3/12,
NANUT Mirko Federico nato a Gorizia il 26.11.1914 con 2/12,
NANUT Milano o Milan nato a Gorizia il 29.04.22 con 2/12,
NANUT Rosalia nata a S. Andrea il 19.9.19, deceduta con 2/12,
eredi presunti: SINDONA Concettina nata a Gorizia il 6.5.53;

19) Partita tavolare: 1309 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	280/4	83	7,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	70	83

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 687.655

Indennità al netto del 40%: Lire **412.593**
Euro **213,09**

ditta: BRAINI Maria nata a Gorizia il 22.05.1919, deceduta, con 12/48,
BRAINI Giuseppina nata a S. Andrea il 10.09.20, con 12/48,
BRAINI Maria nata a Gorizia il 30.1.1936, con 6/48,
COOS Remigio nato a Gorizia il 1.10.1920, con 6/48,
FRASCATORE Fabio nato ad Amorosi il 15.10.1927, con 3/48,
FRASCATORE Luciana nata a Gorizia il 8.11.58, con 3/48,
BRAINI Elisabetta nata a Gorizia il 10.09.1964, con 2/48,
BRAINI Elena nata a Gorizia il 11.03.1966, con 2/48,
PINES Evelina nata a S. Giorgio di Nogaro il 27.10.41, con 2/48;

20) Partita tavolare: 1151 corpo tavolare: u

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	291/11	77	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	77

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 642.180

Indennità al netto del 40%: Lire **385.308**
Euro **198,99**

- Partita tavolare: 1681 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	291/13	2	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	2

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 16.680

Indennità al netto del 40%: Lire **10.008**
Euro **5,17**

ditta: NARDIN Guerrino nato a Gorizia il 13.03.42;

21) Partita tavolare: 914 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	291/9	197	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	197

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 1.642.980

Indennità al netto del 40%: Lire **985.788**
Euro **509,12**

ditta: CERNE Silvana nata a Gorizia il 25.08.40, con 1/4,
CERNE Elvira nata a Gorizia il 20.02.42, con 1/4,
NARDIN Natalia nata a Gorizia il 25.07.1942, con 1/2;

22) Partita tavolare: 1722 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	423/56	120	2,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	25	100

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 826.250

Indennità al netto del 40%: Lire **495.750**
Euro **256,03**

ditta: RONER Dino nato a Gorizia il 13.08.37, con 4/40,
RONER Mariano nato a Gorizia il 23.10.1948,
BRISCO Anna nata a Gorizia il 17.09.1914,
BRISCO Attilio nato a Gorizia il 29.05.33, con 8/40,
BRISCO Vittoria nata a Gorizia il 13.04.31, con 8/40,
CINGERLI Danila nata a Gorizia il 9.11.1925, con 2/40,
CINGERLI Albina nata a Gorizia il 27.05.38, con 2/40,
CINGERLI Zorko nato a Gorizia il 29.1.45, con 2/40,

CINGERLI Dorella nata a Gorizia il 4.7.60, con 1/40,
CINGERLI Claudia nata a Gorizia il 8.4.1965, con 1/40;

23) Partita tavolare: 1999 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	293/1	1.150	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.150

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 9.591.000

Indennità al netto del 40%: Lire **5.754.600**
Euro **2.972,00**

- Partita tavolare: 1999 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	293/6	400	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	400

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 3.336.000

Indennità al netto del 40%: Lire **2.001.600**
Euro **1.033,74**

- Partita tavolare: 1999 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	423/57	100	2,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare

16.500	25	100

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 826.250

Indennità al netto del 40%: Lire 495.750
Euro 256,03

ditta: BRISCO Anna nata a Gorizia il 17.09.14, con 1/2,
RONER Dino nato a Gorizia il 18.8.37, con 1/4,
RONER Mariano nato a Gorizia il 23.10.48, con 1/4;

24) Partita tavolare: 1077 corpo tavolare: 3

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	293/2	1.561	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.561

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 13.018.740

Indennità al netto del 40%: Lire 7.811.244
Euro 4.034,17

- Partita tavolare: 1077 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	293/4	1.563	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.563

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 13.035.420

Indennità al netto del 40%: Lire 7.821.252
Euro 4.039,34

ditta: HUMAR Angela nata a Kambresko YU il 4.7.38, con 1/2,
BRAJNIK Andrej nato a Gorizia il 24.5.75, con 1/2;

25) Partita tavolare: 160 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	294/2	2.470	16,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	165	2.470

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 20.581.275

Indennità al netto del 40%: Lire **12.348.765**
Euro **6.377,60**

ditta: TOMMASI Francesca nata a Savogna il 15.10.38, con 3/9,
CINGERLI Patrizia nata a Gorizia il 2.10.1964, con 2/9,
CINGERLI Loredana nata a Gorizia il 17.7.69, con 2/9,
CINGERLI Mauro nato a Gorizia il 24.9.1974, con 2/9;

26) Partita tavolare: 2567 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	295/1	1.593	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	1.593

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 13.285.620

Indennità al netto del 40%: Lire **7.971.372**
Euro **4.116,87**

ditta: KERPAN Marko nato a gorizia il 19.9.64 e
PETERIN Maja Kerpan nata a Gorizia il 30.8.71, in comunione legale dei beni;

27) Partita tavolare: 2375 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	295/3	3.389	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	3.389

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 28.264.260

Indennità al netto del 40%: Lire **16.958.556**
Euro **8.758,36**

- Partita tavolare: 2375 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	296/1	698	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	698

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 5.821.320

Indennità al netto del 40%: Lire **3.492.792**
Euro **1.803,88**

- Partita tavolare: 2375 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	295/14	276	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	276

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 2.301.840

Indennità al netto del 40%: Lire **1.381.104**
Euro **713,28**

ditta: PAULIN Stanislao nato a Gorizia il 25.5.1946;

28) Partita tavolare: 593 corpo tavolare: 4

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	423/3	40	2,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	25	40

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 330.500

Indennità al netto del 40%: Lire **198.300**
Euro **102,41**

ditta: TURRI Bruna nata a Gorizia il 11.2.1921, con 1/2,
RUSJAN Carolina nata a Ranziano il 26.10 1926, con 3/18,
TURRI Liucidio nato a Gorizia il 3.9.1948, con 2/18,
TURRI Bruno nato a Gorizia il 19.8.1950, con 2/18,
TURRI Renzo nato a Gorizia il 14.7.60, con 2/18;

29) Partita tavolare: 1721 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	423/14	170	2,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	25	80

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 661.000

Indennità al netto del 40%: Lire **396.600**
Euro **204,83**

ditta: CINGERLI Zorko nato a Gorizia il 29.1.1945;

30) Partita tavolare: 1026 corpo tavolare: 1

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	424/5	6.729	12,5

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	125	6.729

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 55.934.813

Indennità al netto del 40%: Lire **33.560.888**
Euro **17.332,75**

- Partita tavolare: 1026 corpo tavolare: 2

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	481/2	457	-

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	-	457

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 3.770.250

Indennità al netto del 40%: Lire **2.262.150**
Euro **1.168,30**

ditta: BRAJNIK Ludmilla nata a S. Andrea il 25.9.1899, con 10/56,
BRAJNIK Maria nata a S. Andrea il 8.7.1901, con 10/56,
BRAINI Giuseppina nata a S. Andrea il 1.1.1908, con 9/56,
BRAINI Teresa nata a S. Andrea il 29.10.1909, con 9/56,
BRAINI Luigi nato a S. Andrea il 15.1.1904, con 9/56, deceduto
eredi presunti: PETRUZZI Stefania n. Vipacco il 13.5.19,
BRAINI Luciano n. Gorizia il 27.8.36,
BRAINI Maria in CARGNEL n. Gorizia il 29.12.3
BRAINI Giuseppe n. S. Andera il 5.3.1906 con 9/56, deceduto
eredi presunti: BRAINI Giorgio n. Gorizia il 24.7.37,
BRAINI Mario n. Gorizia il 12.7.47;

31) Partita tavolare: 666 corpo tavolare: 6

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	293/3	150	18,0

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	180	150

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 1.251.000

Indennità al netto del 40%: Lire **750.600**
Euro **387,65**

- Partita tavolare: 666 corpo tavolare: 5

dati dell'immobile

Foglio	Mappale	Superficie mq.	RD a mq.
-	291/7	332	-

dati per la determinazione dell'indennità

Valore venale a mq.	RDx10	Superficie da espropriare
16.500	-	332

Indennità: 0,5(Valore venale+10RD*Sup.da espr. Lire 2.739.000

Indennità al netto del 40%: Lire **1.643.400**
Euro **848,75**

ditta: GORDOL S.r.l. con sede in Via San Michele 326.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 257. (Estratto).

Comune di Budoia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 76 del 14 ottobre 1999, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2700 del 6 settembre 1999 in merito alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Budoia, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 76 del 14 ottobre 1999;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 76 del 14 ottobre 1999, di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Budoia;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 271.

Nomina della Commissione per la predisposizione dell'elenco di professionalità manageriali rispondenti ai requisiti previsti dal decreto legislativo 502/1992 per la nomina a direttore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione giuntale n. 3142 del 15 ottobre 1999 avente ad oggetto: «Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis - acquisizione di disponibilità alla nomina a direttore generali delle Aziende sanitarie regionali - approvazione dell'avviso e del facsimile di domanda»;

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle predette disponibilità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, n. 90, del 12 novembre 1999, sono pervenute le domande degli aspiranti direttori generali;

RITENUTA, quindi, l'opportunità di costituire un'apposita Commissione che verifichi la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, al fine di predisporre un elenco di professionalità manageriali tra le quali potranno essere prescelti i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per quei posti che, eventualmente, si rendessero vacanti;

RITENUTO opportuno, altresì, che la Commissione preposta a tali compiti sia costituita dai seguenti componenti:

- dott. Giovanni Bellarosa, Segretario generale della Giunta regionale, in qualità di presidente;
- avv. Renato Fusco, Avvocato della Regione, in qualità di componente;
- dott. Lionello Barbina, Direttore generale dall'Agenzia regionale della sanità, in qualità di componente;
- dott. Cesare de Simone, Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in qualità di componente;
- dott.ssa Livia Visal Albrizio, Direttore regionale con incarico speciale, in qualità di componente;
- dott. prof. Francesco Zavattaro, docente senior presso l'Università «Bocconi» di Milano - Scuola di direzione aziendale, esperto in organizzazione aziendale, in qualità di componente;
- dott. Giovanni Maria Farina, consigliere giuridico-amministrativo-legale, con funzioni di segretario;

PRECISATO che per il componente della Commissione, esperto esterno al Servizio sanitario regionale, il compenso viene fissato in lire 2.000.000 giornaliere, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione del trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per i dirigenti dello Stato. Tale compenso appare adeguato rispetto all'impegno di alto profilo dernandato alla Commissione afferente al procedimento in questione;

DATO ATTO che gli altri componenti della Commissione sono dipendenti regionali, e che, quindi, ad essi verranno corrisposti, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti nell'ordinamento giuridico regionale;

PRECISATO che al pagamento degli importi dovuti al componente della Commissione esperto esterno al Servizio sanitario regionale, provvederà l'Agenzia regionale della sanità, nell'ambito del budget ad essa assegnato dall'Amministrazione regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1) di nominare, nella composizione di seguito indicata, la Commissione preposta all'accertamento dei requisiti previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, al fine di predisporre un elenco di professionalità manageriali tra le quali potranno essere prescelti i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per quei posti che, eventualmente, si rendessero vacanti:

- dott. Giovanni Bellarosa, Segretario generale della Giunta regionale, in qualità di presidente;
- avv. Renato Fusco, Avvocato della Regione, in qualità di componente;
- dott. Lionello Barbina, Direttore generale dall'Agenzia regionale della sanità, in qualità di componente;
- dott. Cesare de Simone, Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in qualità di componente;
- dott.ssa Livia Visal Albrizio, Direttore regionale con incarico speciale, in qualità di componente;
- dott. prof. Francesco Zavattaro, docente senior presso l'Università «Bocconi» di Milano - Scuola di direzione aziendale, esperto in organizzazione aziendale, in qualità di componente;
- dott. Govanni Maria Farina, consigliere giuridico-amministrativo-legale, con funzioni di segretario;

2) per il componente della Commissione, esperto esterno al Servizio sanitario regionale, il compenso viene fissato in lire 2.000.000 giornaliere, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione del trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per i dirigenti dello Stato;

3) al pagamento degli importi dovuti al componente della Commissione, esperto esterno al Servizio sanitario regionale, provvederà l'Agenzia regionale della Sanità, nell'ambito del budget ad essa assegnato dall'Amministrazione regionale;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 84 del 29 dicembre 1999 il Comune di Bertiolo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Progetto di arredo urbano del centro storico di Brugnera».

Con deliberazione consiliare n. 95 del 30 novembre 1999 il Comune di Brugnera, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Progetto di arredo urbano del centro storico di Brugnera» ed ha approvato il piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Buia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale di Saletti.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 22 dicembre 1999, il Comune di Buia ha respinto totalmente le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale di Saletti ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 26 del 24 novembre 1999 il Comune di Gradisca d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Grado. Avviso di adozione della variante n. 40 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 71 del 30 dicembre 1999 il Comune di Grado ha adottato la variante n. 40 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 40 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lestizza. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 64 del 27 dicembre 1999 il Comune di Lestizza ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pozzuolo del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 132 del 28 dicembre 1999 il Comune di Pozzuolo del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 89 del 28 ottobre 1999 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha parzialmente accolto l'opposizione presentata alla variante n. 7 al Piano regolatore generale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante suddetta ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della suddetta legge .

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 100 del 20 dicembre 1999 il Comune di San Giovanni al Natisone ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per l'appalto dei lavori concernenti le attività murarie e collaterali all'interno dei cimiteri comunali per il periodo dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

Elenco ditte partecipanti: Zannier & Zannier S.r.l. di Martignacco.

Sistema di aggiudicazione adottato: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con accettazione delle sole offerte comportanti un unico ribasso percentuale rispetto ai prezzi unitari a base d'asta.

Impresa aggiudicataria: Zannier & Zannier S.r.l. di Martignacco con il ribasso del 2,33% sui prezzi unitari a base d'asta.

Gli atti relativi alla predetta gara possono essere consultati presso l'Ufficio lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e cimiteri durante l'orario di apertura al pubblico.

San Canzian d'Isonzo, lì 8 febbraio 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
PATRIMONIO E CIMITERI:
geom. Paolo Paviot

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
SGONICO (Trieste)

Estratto del bando di gara per l'appalto dei lavori di sistemazione delle aree esterne.

Appaltante: Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - O.G.S. con sede in località Borgo Grotta Gigante, n. 42/c - 34100 Sgonico (Trieste) - telefono 040/21401 - fax 040/327307.

Lavori: nette lire 665.182.342 in categoria A.N.C. G3; di cui lire 101.244.800 (15.22%) in A.N.C. G11.

Scadenze offerte: 21 marzo 2000, ore 14.00.

Bando integrale: sito internet: www.ogs.trieste.it; o con richiesta scritta al fax 040/327307.

Sgonico, lì 9 febbraio 2000

IL PRESIDENTE: prof. Iginio Marson

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

(legge 8 maggio 1989, n. 183, articolo 12)

Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate. Delibera del Comitato istituzionale 10 novembre 1999, n. 8.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 17;

PREMESSO che il comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato da decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, prevede che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli Enti locali. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17;

PREMESSO che il D.P.C.M. 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180» contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per le quali prevedere misure di salvaguardia;

ESAMINATO il «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato» che recepisce le indicazioni della Regione del Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo ed alla valutazione del livello di rischio; tale piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione contenente tra l'altro le proposte economiche per la mitigazione del rischio e le norme di attuazione e misure di salvaguardia.

- Allegato «Atlante di aree a rischio R4 individuate dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento».
- Appendice articolata in:
  - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idrogelogica (relazione, schede e cartografie).
  - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idraulica (relazione e cartografie).

PRESO ATTO che l'ambito territoriale di riferimento del Piano straordinario è costituito dai cinque bacini idrografici di competenza dell'Autorità di bacino;

CONSIDERATA la necessità di realizzare un quadro omologato di conoscenza tra i diversi livelli istituzionali a cui compete il controllo del rischio idraulico e idrogeologico;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998 le indicazioni del Piano in esame vanno intese come suscettibili di revisione e perfezionamento non solo dal punto di vista della metodologia di individuazione e perimetrazione ma anche, conseguentemente, nella scelta delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 4 novembre 1999, sui contenuti del Piano straordinario che recepisce le proposte della Regione Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in merito alla identificazione dei fenomeni ad alta pericolosità, e alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato, così come dedotto dalle conoscenze disponibili;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico, prendendo atto del carattere emergenziale del Piano straordinario non ha ritenuto di esprimere un giudizio sulle singole tipologie di intervento proposte dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dando comunque il proprio assenso circa le iniziative contenute nel Piano anche sotto il profilo economico;

CONSIDERATO che l'identificazione dei fenomeni, la conterminazione delle aree di rischio e il programma di interventi riguardanti la Provincia autonoma di Trento dovranno essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico, al fine di verificarne la conformità alle direttive della legge 267/1998, e che solo in caso di parere contrario del Comitato tecnico il Piano straordinario dovrà essere modificato e riportato per l'approvazione in Comitato istituzionale;

CONSIDERATO che il Piano straordinario oggetto della presente deliberazione è direttamente approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

DELIBERA

Articolo 1

In conformità con quanto prescritto dall'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180» è approvato il «Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato» nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Articolo 2

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato articolo 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le norme di attuazione e le norme di salvaguardia del Piano straordinario. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

Articolo 3

Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 1 della legge 267/1998 modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 132/1999, nelle aree classificate dal Piano straordinario a rischio molto elevato (R4) sono adottate le misure temporanee di salvaguardia da attuare secondo i contenuti generali previsti dalle norme di attuazione del piano e dalle eventuali norme particolari previste per singoli casi.

Articolo 4

Il Piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 226/1999, potrà essere modificato ed integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 delle norme di attuazione e di salvaguardia del Piano straordinario e nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dall'Autorità di bacino, dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di

Trento e dal Magistrato alle acque di Venezia, nonché da altre Amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento provvederanno a dare immediata comunicazione ai Comuni dell'avvenuta approvazione del Piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi. I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio. La pubblicazione avrà una durata di quindici giorni consecutivi e della stessa ne dovrà essere informata, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, in relazione alle rispettive competenze.

Articolo 6

Il Piano straordinario, approvato con le modalità di cui al comma 1 e 2 della legge 267/1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Roma, 10 novembre 1999

per Il PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:
Sottosegretario on. prof. Gianni Mattioli

Nota esplicativa in merito all'adozione del Piano straordinario

Ai fini della consultazione completa del Piano straordinario si rende noto che gli elaborati sono depositati presso:

1) Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Dorsoduro, 3593 - 30123 Venezia

Ufficio competente: Ufficio piani e programmi

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30

2) Regione del Veneto - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Dipartimento difesa del suolo

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Marino Carraro

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

3) Provincia autonoma di Trento - via Vannetti, 41 - 38100 Trento

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Servizio prevenzione calamità pubbliche

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Stefano Plotegheri

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30

4) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - via Giulia, 75/1 - 34121 Trieste

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione dell'ambiente - Servizio dell'idraulica

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Shak

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30

5) Ministero dei lavori pubblici - via Nomentana, 2 - 00100 Roma

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Direzione generale della difesa del suolo - Area territoriale «A»

6) Ministero dell'ambiente - via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Ufficio del Consigliere ministeriale per la Difesa del suolo

7) Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - via Curtatone, 3 - 00185 Roma

Struttura delegata per il deposito dei documenti del P.S.: Segreteria tecnica del Capo dipartimento

---

PIANO STRAORDINARIO
DIRETTO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A
RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO

(decreto legge 11 giugno 1998, n. 180
convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267)

RELAZIONE

Introduzione

Il presente documento di piano, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 267/1998, rappresenta in questa fase il «contenitore» che recepisce le indicazioni della Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo e alla valutazione del corrispondente livello di rischio.

Alcuni studi di natura metodologica sono stati condotti dal personale della Segreteria tecnica ai fini della valutazione della pericolosità in alcune situazioni particolari sia in ambiente montano (Tagliamento), che in pianura lungo corsi d'acqua arginati.

Il piano straordinario, redatto nei tempi molto ristretti imposti dalla legge , è comunque affetto dai limiti conoscitivi che condizionano, in particolare, la capacità di individuare in modo inequivocabile gli elementi a rischio molto elevato.

Risulta quindi necessario evidenziare che le indicazioni del piano straordinario andranno rivisitate in ogni loro parte, sia per quanto riguarda il possibile comportamento dei fenomeni riconosciuti (quiescenti ma riattivabili), e prevalentemente oggetto di interpretazione, sia per quanto riguarda le metodologie di perimetrazione del territorio coinvolgibile e da considerare quindi a rischio.

In tale contesto assumerà particolare importanza l'attivazione dei programmi di monitoraggio previsti dalla legge.

Una delle conseguenze più importanti di quanto sopra considerato riguarda le aree complementari e strettamente limitrofe a quelle perimetrate dal piano a rischio molto elevato (R4). Va evidenziato che per queste non può essere esclusa una eventuale situazione di «criticità», ed in tal senso le Amministrazioni locali vanno sensibilizzate al fine di adottare criteri di governo, utilizzazione e destinazione d'uso del territorio, indirizzati verso la più totale prudenza.

Devesi inoltre sottolineare che il quadro esposto nel piano straordinario, sicuramente non esaurisce i problemi di rischio anche molto elevato potenzialmente presenti in altri luoghi del territorio di competenza di questa Autorità di bacino. Saranno quindi da approfondire i problemi connessi a fenomeni idraulici in pianura e quelli tipologicamente diversi che si manifestano all'interno dei bacini montani.

Questi sono i motivi di incertezza principali che richiedono una successiva revisione ed eventuali integrazioni del piano.

Il notevole impatto che l'applicazione della legge 267/1998 genera sull'uso del suolo ha indotto, in particolare, la Regione Veneto a predisporre norme di salvaguardia particolari per i siti perimetrati a rischio molto elevato. In linea generale tali norme sono coerenti con quanto previsto dagli atti di indirizzo e possono essere considerate come una loro interpretazione ed applicazione particolare.

Il piano straordinario qui presentato è composto fondamentalmente dalle seguenti parti: la relazione generale che illustra i problemi da affrontare nella definizione dei diversi livelli di rischio, le misure di salvaguardia ed il piano economico; l'Atlante che riporta la cartografia con la perimetrazione delle aree a rischio; l'Appendice che illustra le indagini svolte dal personale della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

A conclusione di queste considerazioni introduttive questa Autorità di Bacino ritiene di porre in evidenza il contributo fondamentale per la mitigazione del rischio, sia nelle aree già perimetrate che in quelle al momento non ancora classificate, ottenibile dalla attuazione del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico che verrà gestito dal Servizio idrografico e mareografico nazionale.

Tale rete oltre a prevedere una copertura omogenea del territorio nazionale con sistemi di misura in tempo reale ed apposite strumentazioni sperimentali per il monitoraggio delle piene, comprende altresì l'attivazione di sistemi di allarme ai fini di Protezione civile.

Mario Govi

L'ANALISI DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: PROBLEMI E METODOLOGIE D'INDAGINE

I fenomeni d'instabilità presi in considerazione sono prevalentemente quelli che si manifestano attraverso pulsazioni più o meno intense, sotto l'azione delle quali viene modificato l'assetto morfologico precedente e si creano nuove condizioni di equilibrio dinamico, raggiunte soprattutto attraverso movimenti di materiali rocciosi e traslazioni di volumi idrici, spesso in miscele solido-liquide, nelle quali le due componenti sono variamente rappresentate.

Esperienze recenti e del passato pongono chiaramente in evidenza che la difesa da questi processi, la tutela della pubblica incolumità e delle risorse ambientali devono fondare su un quadro di conoscenza che ponga in evidenza non solo i fenomeni in atto, ma fornisca anche gli elementi necessari ad una previsione di quelli potenziali, onde prevenirli adottando opportune strategie d'intervento che, secondo le diverse situazioni saranno finalizzate a:

- rimuovere le cause che generano il pericolo ed impedire quindi che un determinato fenomeno si verifichi;
- realizzare sistemi difensivi capaci di controllare lo sviluppo dei fenomeni annullandone od attenuandone gli effetti più gravi;
- imporre vincoli o limitazioni d'uso del territorio onde evitare la proliferazione di nuove situazioni di potenziale pericolo.

Considerare l'eventualità dei processi ed esaminare i possibili effetti significa valutare la pericolosità ed il rischio presenti in una determinata area.

Secondo la più recente letteratura internazionale il rischio idro-geologico è definito dalla probabilità che un determinato evento naturale si verifichi, incidendo sull'ambiente fisico in modo tale da recare danno all'uomo ed alle sue attività.

La valutazione in termini probabilistici dell'instabilità potenziale, indipendentemente dalla presenza antropica, definisce invece il grado di pericolosità di una certa area in funzione della tipologia, della quantità e della frequenza dei processi che vi si possono innescare.

La pericolosità, dunque, si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali implicano un costo socio-economico da valutarsi in relazione alla vulnerabilità ed all'indice di valore attribuibile a ciascun elemento coinvolgibile.

La vulnerabilità, intesa come propensione a subire un danno e la stima del valore socio-economico integrano i parametri indicatori dei processi naturali nella determinazione dei diversi livelli di rischio.

Questi criteri di valutazione derivano fondamentalmente da una generalizzazione di procedure specificatamente adottate da vari paesi in zone sismiche ed in aree inondabili, soprattutto per rispondere ad esigenze conoscitive previsionali nel campo assicurativo e progettuale. Si tratta dunque di indagini a grande scala riguardanti settori con sviluppi insediativi per lo più concentrati, interessati da processi naturali tipologicamente omogenei e spazialmente per lo più continui. In questi casi esiste quasi sempre un rapporto diretto e immediato di causa ed effetto, tra l'attivazione dei processi naturali e i danni prodotti.

Un'impostazione di lavoro secondo questo schema pone tuttavia dei problemi di realizzazione, quando si debbano considerare fenomenologie come la franosità e l'attività torrentizia, tipologicamente variabili da un luogo ad un altro, e per lo più puntuali e quindi discontinue, spesso reciprocamente interagenti con possibilità di produrre pericolosi effetti indiretti. Esempio significativo a tale proposito è il caso di un grande franamento che produce lo sbarramento di un fiume generando un invaso lacustre con allagamento verso monte e situazioni di elevato pericolo verso valle, nell'eventualità di rapida tracimazione e sfondamento dei materiali d'accumulo.

Le complicazioni più importanti derivano da una mancanza di dati statistici specificatamente raccolti, da utilizzarsi per la determinazione della frequenza di questi processi e quindi dalla loro probabilità di accadimento. Esistono gli Annali idrologici che ci forniscono, per gli ultimi ottanta anni, dati circa la distribuzione giornaliera, o talora oraria, delle piogge e delle portate, ma non esistono «Annali dei dissesti», non abbiamo cioè una registrazione continua dei fenomeni franosi e torrentizi con indicazioni parametriche delle modalità con cui si sono verificati. Di conseguenza gli elementi conoscitivi di base normalmente disponibili forniscono, di questi fenomeni, solo un quadro del tutto statico.

I principali condizionamenti ad una zonizzazioni integrale ed omogenea del territorio in funzione della pericolosità e quindi anche del rischio, sono riconducibili pertanto alla peculiare discontinuità dei fenomeni franosi e di quelli torrentizi che, se esaminati solo nel loro contesto geolitologico e/o morfologico, risultano spesso difficilmente prevedibili e valutabili in termini di frequenza. Ma se di questi fenomeni si considerano le principali cause innescanti, analizzandole sistematicamente in relazione alle diverse tipologie di processi, il problema può trovare un'accettabile soluzione, poiché i motivi che più spesso provocano direttamente l'instabilità (precipitazioni, gelo e disgelo, oscillazioni di falda, piene dei corsi d'acqua e sismicità), sono quantificabili sia nei loro valori soglia di intensità che nella distribuzione di frequenza. Essi esercitano la loro azione sull'intero spazio considerato, pur producendo effetti differenziati da punto a punto, a seconda delle locali condizioni più o meno predisponenti al dissesto dei singoli luoghi.

Una procedura di ricerca che tenga conto di tali fatti deve necessariamente basarsi su una raccolta, la più ampia possibile, di dati retrospettivi circa la ripetitività nel tempo dei vari processi, in relazione alla frequenza di determinate cause.

In sintesi, occorre acquisire dettagliati elementi conoscitivi sui seguenti argomenti:

- tipologia e caratteristiche cinematico-evolutive dei processi di instabilità;
- localizzazione dei fenomeni in funzione delle differenti condizioni ambientali;
- principali cause innescanti che possono condizionare lo sviluppo dei processi nello spazio e regolarne la frequenza nel tempo.

Questo approccio implica una preventiva conoscenza delle caratteristiche naturali del territorio, della litologia, della struttura, della morfologia, che singolarmente o interagendo fra di loro, possono realizzare condizioni più o meno predisponenti all'instabilità. Il quadro conoscitivo riguardante i rapporti fra questi fattori deve essere integrato dai dati sui fenomeni avvenuti in passato e di questi va esaminata la tipologia e la distribuzione su intervalli di tempo sufficientemente ampi.

Adottando questi criteri di indagine è possibile utilizzare modelli statistici, con cui elaborare ai fini previsionali i dati relativi a eventi verificatisi in passato, estrapolandoli al futuro, sia per quanto riguarda la loro

frequenza nel tempo che la maggiore o minore potenziale concentrazione in un determinato spazio. In questa elaborazione si assume che la probabilità di un determinato evento non cambi entro ragionevoli intervalli di tempo, purché non si modifichino drasticamente gli attributi intrinseci d'ordine naturale.

CONSIDERAZIONI SULLA PERICOLOSITÀ ED IL RISCHIO CONNESSO A FENOMENI FRANOSI

È noto che le frane ed in particolare alcuni tipi di frana, sono più diffusi in certe aree piuttosto che in altre, in relazione alle diverse caratteristiche litologiche-strutturali dei corpi rocciosi, all'energia dei rilievo ed al suo stadio evolutivo, oltrechè alla sismicità ed agli elementi che determinano le condizioni climatiche medie ed estreme.

Per quanto sopra l'individuazione dei luoghi potenzialmente instabili per frana implica un complesso esame comparativo di molteplici fattori nelle loro varie interazioni. Di norma si procede predisponendo un quadro il più dettagliato possibile dei diversi tipi di fenomeni gravitativi antichi e recenti esistenti in una certa area, analizzandone la distribuzione in rapporto ai contenuti tematici espressi dalla cartografia geologica, al fine di ricavarne elementi di giudizio in merito alle modalità con cui hanno reagito, su lunghi intervalli di tempo, i vari litotipi alle sollecitazioni climatiche, morfogenetiche e neotettoniche anche le più sfavorevoli. L'addensamento di fenomeni entro una specifica unità lito-strutturale è considerato un significativo indicatore di potenziale instabilità.

Un fatto talora trascurato ma da accertare sistematicamente è il grado di ripetitività nei medesimi luoghi dei fenomeni franosi, per confrontarne la diffusione e l'importanza in rapporto a processi recenti, sicuramente classificabili di «primo distacco». Le indagini di questo tipo devono chiarire in quale misura una conoscenza dettagliata della franosità pregressa, riferita ad un lungo intervallo di tempo, risponda ad esigenze di riconoscimento dei luoghi probabilisticamente esposti a pericolo, con dirette implicazioni sulle condizioni di rischio.

Molte forme di instabilità attuale sono identificabili come riattivazioni di processi gravitativi già manifestatisi in passato sul medesimo tratto di versante; tale situazione è stata riscontrata con notevole frequenza ogni qualvolta in occasione di un importante fenomeno franoso, è stato possibile trovare notizie storiche del sito od esaminare per mezzo di aerofotografie pregresse, le condizioni antecedenti del pendio.

Come già detto, la mancanza di una sistematica serie di dati circa la distribuzione delle frane nel tempo, non solo è un elemento fortemente limitativo per valutare le modalità evolutive di un movimento di massa e la frequenza dei fenomeni in un determinato luogo o all'interno di una certa area, ma risulta altresì condizionante qualora si voglia esaminare la contemporaneità delle attivazioni franose in un territorio, in relazione alla possibilità di identificarne le principali cause innescanti.

Un'analisi della letteratura porta inoltre a constatare che se pur le tecniche di riconoscimento e delimitazione delle frane, anche se molto antiche, presentano ormai un elevato grado di affidabilità, il quadro conoscitivo fornito è spesso di tipo statico. Risultano relativamente rari i dati che consentono, su fenomeni non ancora esauriti, una definizione di scenari dinamico-evolutivi in caso di riattivazione, con particolare riferimento alla identificazione dei fattori che possono assumere un ruolo determinante nel processo di discesa dei materiali in frana, nella loro distribuzione sul fondovalle e nelle eventuali interazioni con il versante opposto.

L'esperienza acquisita durante l'emergenza del 1987 per la frana di Val Pola in Valtellina, ha posto in rilievo che una migliore conoscenza su tali aspetti dell'instabilità, assume fondamentale importanza quando, a fronte di un fenomeno incipiente, si debbano far previsioni circa le modalità di caduta di grandi masse rocciose, più o meno frammentate e disunite, delineandone la più probabile area d'influenza.

In sintesi la valutazione a livello spaziale e temporale delle probabilità di accadimento di un fenomeno franoso richiede per quanto possibile le seguenti fasi di studio:

– delimitazione dell'area dove potrà innescarsi o riattivarsi un fenomeno franoso;
– previsione temporale finalizzata a valutare quando probabilisticamente può manifestarsi il fenomeno d'instabilità;
– riconoscimento tipologico del potenziale franamento, al fine anche di predirne le caratteristiche dimensionali e soprattutto il comportamento meccanico e cinematico;
– valutazione degli effetti morfogenetici producibili dal franamento nell'area coinvolgibile: modificazioni in senso retrogressivo e/o laterale e soprattutto delimitazione dell'area d'invasione al piede del versante;
– in relazione al punto precedente, previsione degli effetti distruttivi diretti e di quelli indirettamente producibili per fenomeni di sbarramento di corsi d'acqua sul fondovalle, generazione di invaso, potenziali successive onde di piena per cedimento e collasso dell'accumulo.

(omissis)

PROPOSTA ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Nel seguito è riportata la proposta economica relativa agli interventi finalizzati alla mitigazione di rischio con riguardo alle sole aree perimetrate a rischio molto elevato (R4).

Ripartizione per bacini

RV Regione Veneto
PAT Provincia Autonoma di Trento
RFVG Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

BACINO DELL'ISONZO

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RFVG	Buttrio	Buttrio centro	idraul	popolazione, edifici, strada statale SS 56 e ferrovia	4,600	1,100	3,500
	TOTALE BACINO				**4,600**	**1,100**	**3,500**

BACINO DEL TAGLIAMENTO

Regione	Comune	Località	Tipo di dissesto	Elementi a rischio	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	Proposta di finaziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)	Fabbisogno residuo (MLD)
RFVG	Ravascletto	Salars	geol	popolazione, edifici, strada secondaria	7,000	1,500	5,500
RFVG	Paularo	Ravinis	geol	popolazione, edifici, strada secondaria	1,500	1,500	0,000
RFVG	Prato Carnico	Prato Carnico	geol	popolazione, edifici, strada statale SS 465	5,000	1,100	3,900
	TOTALE BACINO				**13,500**	**4,100**	**9,400**

(omissis)

Ripartizione per Amministrazioni

	Fabbisogno per interventi urgenti da realizzare nel breve termine (MLD)	**Proposta di finanziamento L.267/99 Es. 1999-2000 (MLD)**	**Fabbisogno residuo (MLD)**
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giuli	18,10000	5,20000	12,90000
Regione del Veneto	87,47700	55,48175	31,99525
Provincia Autonoma di Trento	18,88600	5,28600	13,60000 *a carico della P.A.T.*

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO E MISURE DI SALVAGUARDIA

Parte I: Le finalità ed i contenuti del Piano straordinario

Art. 1.

Finalità generali

1. Il Piano straordinario per le aree a rischio molto elevato è redatto e approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Piano straordinario è diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato e contiene in particolare l'individuazione e la perpetrazione delle aree interessate da fenomeni evolutivi naturali che minacciano l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Art. 2.

Elaborati del Piano

1. Il Piano straordinario è costituito dall'insieme dei documenti programmatici predisposti dalla Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento ed è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale.

b) Proposte economiche per la mitigazione del rischio.

c) Norme di attuazione del Piano e misure di salvaguardia.

d) Relazioni della Regione del Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento.

e) Indagini svolte dall'Autorità di bacino per i Piani stralcio sulla sicurezza geologica.

f) Bibliografia.

g) Allegato - Atlante delle aree a rischio molto elevato e relative perimetrazioni.

h) Appendice I - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idrogeologica.

i) Appendice II - Progetto di perimetrazione di aree ad alta pericolosità idraulica.

Art. 3.

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dai bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Parte II - Misure di salvaguardia

Art. 4.

Aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato

1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 bis del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il Piano straordinario individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. Le aree a rischio molto elevato sono identificate sulla base della conoscenza oggi disponibile dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico in funzione della valutazione della pericolosità dei fenomeni e del danno atteso conseguente al manifestarsi degli stessi. Esse tengono conto delle condizioni di rischio attuale.

3. Sulle aree di cui al comma precedente, il Piano straordinario adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, con finalità di tutela della pubblica incolumità e di non aumento del danno potenziale; tali misure costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le condizioni definitive di assetto del territorio nelle aree stesse siano normate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 9 comma 1 del decreto legge 132/1999.

4. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i criteri di zonizzazione previsti dall'Atto di indirizzo. Dette aree ricadono in ambiente collinare e montano ed i fenomeni evolutivi naturali che possono coinvolgerle sono costituiti da frane, piene torrentizie, anche con processi di trasporto detritico in massa, e da valanghe.

5. Le aree a rischio idraulico e idrogeologico molto elevato sono rappresentate nell'apposita cartografia e riunite nell'Atlante che costituisce parte integrante del Piano straordinario.

Art. 5.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato

1. Misure di salvaguardia per il rischio idraulico connesso a piene fluvio-torrentizie:

Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiu-

dicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi, a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso della aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume, e interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di Protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente.

2. Misure di salvaguardia per il rischio di frana.

Nelle aree a rischio molto elevato perimetrate nella cartografia allegata sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumenti di superficie e volume, senza cambi di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

Art. 6.

Durata delle misure di salvaguardia

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2º dal decreto legge 132/1999, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano in vigore fino alla approvazione del Piano stralcio di cui all'articolo 17 comma 6 ter della legge 183/1989.

2. Nel caso in cui le opere programmate per la mitigazione del rischio siano realizzate prima dell'approvazione dei sopraccitati piani stralcio, le Regioni propongono all'Autorità di bacino le possibili modifiche conseguenti alle aree delimitate ed ai vincoli d'uso del suolo. La relativa delibera è proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni del Piano straordinario

La perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico operata dal Piano straordinario può essere modificata ed integrata, con aumento o diminuzione del numero di aree perimetrate ovvero con revisione dei perimetri delle aree già individuate dal piano stesso. Tali varianti sono stabilite sulla base di valutazioni propositive delle amministrazioni pubbliche interessate ed in relazione a nuove emergenze ambientali, nuovi eventi idraulici, franosi o valanghivi; nuove conoscenze scientifiche, tecniche storiche ed equivalenti acquisite in virtù di indagini specifiche di area o nell'ambito delle azioni di preparazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico; di variazioni delle condizioni di rischio derivanti dal completamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate.

Le modifiche e le eventuali integrazioni al Piano straordinario sono sottoposte dalle Regioni all'Autorità di bacino.

La relativa delibera è proposta al Comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Art. 8.

Norme particolari

Per ciascuno dei dissesti sotto elencati, le misure di salvaguardia sono da considerare di carattere particolare e si sostituiscono alle norme generali di salvaguardia di cui agli articoli precedenti.

- Dissesto idrogeologico in Comune di S. Pietro di Cadore - frazione di Costalta (rif. B1)
- Dissesto idrogeologico in Comune di Comelico Superiore - località Candide (rif. B2)
- Dissesti idrogeologici in Comune di Cortina d'Ampezzo (rif. B3)
- Dissesto idrogeologico in Comune di Borca di Cadore - frazione di Cancia (rif. B4)
- Dissesti idrogeologici in Comune di Perarolo di Cadore (rif. B5)
- Dissesti idrogeologici in Comune di Chies d'Alpago - località Funes e Lamosano (rif. B6)
- Dissesti idrogeologici in Comune di Cencenighe Agordino (rif. B7)

- Dissesti idrogeologici nella Valbrenta nei Comuni di Enego, Cismon del Grappa, Valstagna, S. Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Bassano del Grappa (rif. B8)
- Dissesti idrogeologici in Comune di Recoaro Terme (rif. B10)
- Sito valanghivo interessante la S.S. 48 in Comune di Livinallongo del Col di Lana (rif. B18)
- Sito valanghivo interessante edifici di civile abitazione e la S.P. 48 in località «Pian Molin» in Comune di S. Tomaso Agordino (rif. B21)
- Rischio idrogeologico e idraulico lungo la S.S. 203 «Agordina» (rif. B24)
- Dissesto idraulico e idrogeologico del torrente Rudan in Comune di Vodo di Cadore (rif. B32)
- Dissesti idrogeologici nei comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico (rif. B55)

(omissis)

LE ATTIVITÀ CONOSCITIVE E PROPOSITIVE INTRAPRESE DALLA REGIONE VENETO, DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA E DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN RELAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO

Il Piano straordinario per le aree a rischio molto elevato (legge 3 agosto 1998 n. 267) redatto dalle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento con il coordinamento della Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino, corrisponde ad un primo inventario di centri abitati e di infrastrutture per i quali è stata accertata l'esposizione a pericolo di coinvolgimento da fenomeni franosi e/o valanghivi e da processi di dissesto per alluvionamenti pluvio-torrentizi (Appendice I).

L'identificazione di questa prima serie di zone esposte a rischio si basa sulle seguenti fonti di informazione:

- documentazione recente e pregressa prodotta dagli Uffici tecnici regionali e statali;
- indagini sulla sicurezza geologica ed idraulica compiuti dall'Autorità di bacino;
- banchetti realizzate dalle Regioni interessate, dal C.N.R. (Istituti per la protezione idrogeologica di Padova e Torino) e dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche;
- letteratura tecnico-scientifica riguardante specifiche situazioni di instabilità naturale, antiche e recenti.

Il quadro conoscitivo d'insieme, derivato dall'analisi incrociata dei dati riguardanti le diverse forme di pericolosità naturale, integrato da osservazioni dirette, ha consentito l'inquadramento delle differenti situazioni nella graduatoria di rischio proposta dall'Atto di indirizzo (D.P.C. 29 settembre 1998, Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999).

È necessario a questo punto sottolineare che la valutazione del rischio si basa fondamentalmente sulle seguenti determinazioni:

A) probabilità di accadimento del fenomeno temuto;

B) vulnerabilità degli elementi a rischio in funzione della tipologia, potenzialità evolutive e caratteristiche cinematiche-dimensionali del fenomeno atteso.

Con particolare riferimento ai problemi riguardanti fenomeni puntuali, complessi ed aleatori come quelli connessi alle varie forme d'instabilità dei versanti, le conoscenze disponibili per la maggior parte dei casi qui presentati, portano a configurare fondamentalmente due situazioni:

- uno stato di apparente equilibrio temporaneo, con quiescenza più o meno prolungata, su un pendio già interessato in passato da movimenti gravitativi, non ancora evoluti fino ad esaurimento e solo in pochi casi registrati con strumentazione;
- ipotetica modificazione impulsiva dello stato precedente per collasso dell'ammasso instabile; il conseguente scenario di effetti distruttivi è descrivibile in funzione delle capacità di pervenire alle determinazioni indicate al precedente punto B).

Nel contesto delle suddette considerazioni, devesi riconoscere che il quadro conoscitivo che ha orientato la identificazione delle zone esposte a rischio nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia, è spesso caratterizzato da carenze per mancanza od insufficienza dei dati indispensabili per valutare con attendibilità la probabilità di accadimento di ciascun fenomeno perimetrato. Analogamente risulta spesso difficoltoso verificare lo stato attuale di attività del fenomeno in relazione a determinate cause e prevederne il suo più attendibile comportamento in caso di collasso.

In buona sostanza troppo spesso risulta aleatorio ogni approccio diagnostico che si basasse su elementi e valutazioni oggettive.

Le diffuse lacune conoscitive ed i motivi d'incertezza nelle analisi del rischio per frana, comuni del resto ad una gran parte dei fenomeni gravitativi distribuiti nella catena alpina, non sembra giustificare la suddivisione nelle due categorie di rischio R4 ed R3, corrispondentemente alle quali, al di là delle differenti formulazioni lessicali, i danni previsti non appaiono ben distinti nei due scenari soprarichiamati.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si deduce che per una gran parte dei fenomeni esaminati nel Piano straordinario, i dati di base sono fondamentalmente di natura qualitativa e pertanto le deduzioni basate su di essi non rispondono correttamente ai criteri in base ai quali effettuare la valutazione del rischio.

L'Atto di indirizzo (D.P.C.M. 29 settembre 1998, Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999) peraltro, nelle premesse fa presente che:

«la redazione del presente Atto di indirizzo e coordinamento si attiene al carattere emergenziale del decreto legge n. 180/1998.

La individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (articolo 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (articolo 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre».

Al paragrafo 2.1 (Criteri generali) del medesimo Atto di indirizzo viene riportato testualmente: «i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per la individuazione del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione».

Successivamente nel medesimo paragrafo, con riferimento alle tre fasi di attività da intraprendere viene precisato corrispondentemente alla fase uno:

– *«individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto».*

La maggior parte dei casi cosiddetti del piano, corrispondono a situazioni da tempo conosciute e delle quali periodicamente si sono anche potuti registrare alcuni effetti.

Nel caso specifico delle situazioni identificate nel territorio Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento le carenze conoscitive, circa la probabilità di accadimento e le modalità dinamiche degli eventuali collassi, sono da considerare delle invarianti in quanto compensate dalla pressoché certezze circa la notevole gravità del danno producibile.

Infatti nella determinazione del rischio, quale prodotto dei due fattori è nella fattispecie chiaramente prevalente il parametro corrispondente al danno che rende perciò la determinazione del rischio affidabile.

Una sintesi delle criticità individuate e perimetrate nell'ambito territoriale di competenza di questa Autorità é presentata nella tabella di seguito riportata.

(omissis)

RELAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1 bis della legge 267/1998, introdotto dall'articolo 9, comma 2 della legge 226/1999 e programmi di interventi urgenti.

RELAZIONE TECNICA

La Regione Friuli-Venezia Giulia é periodicamente interessata, a causa del suo peculiare assetto geomorfologico e climatico, da gravi eventi calamitosi di tipo alluvionale che producono ingenti danni all'assetto fisico del territorio agli insediamenti abitativi, alle infrastrutture ed alle attivita produttive.

Nell'ultimo decennio la Regione è stata interessata da ripetuti eventi alluvionali verificatisi negli anni 1990, 1991, 1993, 1996 e 1998. La stima dei danni e dei dissesti per questi eventi ammonta a circa 800 miliardi di lire.

Questi eventi calamitosi determinano in frequenti occasioni condizioni di elevato rischio per la pubblica incolumita alla cui salvaguardia la Protezione civile regionale e istituzionalmente preposta dalla legge regionale 64/1986.

La legge 183/1989 «Normativa urgente in materia di difesa del suolo» istitutiva (articolo 12) delle Autorita di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, prevedeva tra i compiti delle medesime la realizzazione di piani di bacino anche mediante l'adozione di piani stralcio e misure di salvaguardia come previsto dall'articolo 17.

Il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998, così come modificato dalla legge di conversione n. 267 del 3 agosto 1998 ed ulteriormente modificato dal decreto legge 132/1999 convertito con legge 226/1999 recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania», attesa la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire nel settore del rischio idrogeologico, detta precise disposizioni volte all'individuazione delle aree a piu elevato rischio ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione.

In attuazione della citata normativa é stato altresì emanato il D.P.C.M. 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto legge 180/1998» con cui vengono definiti i criteri di base per la definizione dei diversi livelli di rischio sia idraulico sia derivante da movimenti franosi e valanghivi e la conseguente perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

In particolare la normativa sopracitata prevede i seguenti adempimenti:

1. Adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi della legge 183/1989 in materia di difesa del suolo entro il termine fissato del 30 giugno 2001.

2. Approvazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu alto rischio idrogeologico contenenti in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. La perimetrazione di tali aree deve essere fatta secondo le modalità tecniche di cui al citato «Atto di indirizzo e coordinamento» D.P.C.M. 29 settembre 1998. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 1999.
3. Definizione dei programmi di interventi urgenti anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia in essere da parte delle autorita di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al precedente punto 2) nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali e stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992 di Protezione civile.

Per la realizzazione del programma di interventi urgenti relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2000 sono disponibili complessivamente per la Regione Friuli-Venezia Giulia lire 20.807.587.500 come definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni sulla base dell'Accordo n. 686 del 27 maggio 1999.

Gli adempimenti più urgenti che devono essere attuati in materia urgente di difesa del suolo riguardano sostanzialmente la perimetrazione delle aree a più alto rischio idrogeologico e la definizione dei programmi di interventi urgenti da realizzare in queste aree.

Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree ad alto rischio di frana con incidenza di ripercussioni gravi sui centri abitati od infrastrutture il problema é più facilmente definibile dal punto di vista tecnico perchè trattasi di fenomeni localizzati ancorché molto complessi da studiare. Per tale motivo in questa fase si è potuto adempiere in modo completo alla perimetrazione di queste aree, sempre nelle situazioni a più grave rischio, tra la Direzione regionale della protezione civile, la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale delle foreste. La perimetrazione riguarda i movimenti franosi in località Salars nel Comune di Ravascletto, il capoluogo comunale di Prato Carnico e la località Ravinis in Comune di Paularo. Per i primi 2 movimenti franosi storicamente noti la perimetrazione e le relative norme di salvaguardia sono state recepite dai relativi strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi della legge regionale 27/1988, mentre il movimento franoso di Ravinis (Paularo) si é innescato con le alluvioni del 1996 ed è stato oggetto dell'ordinanza sindacale di evacuazione n. 37, prot. 1955 del 16 novembre 1996 quale prima misura di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità.

Per quanto riguarda il rischio da valanga, costantemente tenuto sotto controllo da parte della Direzione regionale delle foreste, i Comuni recepiscono all'interno dei propri strumenti urbanistici le conseguenti misure di salvaguardia a tutela della pubblica incolumità Sulla base delle valutazioni condotte in collaborazione con la citata Direzione non si sono rilevate situazioni a rischio molto elevato per cui non sono previsti interventi al momento attuale.

Molto più complessa risulta la delimitazione delle aree a più alto rischio idraulico in quanto le stesse riguardano interi bacini idrografici con ripercussione dei fenomeni da monte verso valle e con la necessità di effettuare una precisa valutazione probabilistica come disposto dall'«Atto di indirizzo e coordinamento» di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998. Lo stesso D.P.C.M. riconoscendo le notevoli difficoltà che si incontrano nella perimetrazione delle aree dispone che la stessa possa essere fatta in via preliminare, attesi i limiti temporali imposti dalla norma, sulla base della localizzazione e della caratterizzazione degli eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione. Sotto tale profilo di conoscenza gli eventi alluvionali che si sono succeduti con gravi effetti di dissesto negli anni 1990-1998 inducono ad includere nelle aree a più elevato rischio idraulico i bacini del torrente Cormor, comprensivo di quello del rio Tresemane e il bacino del fiume Fella. A questi si deve aggiungere il bacino del rio Rivolo tributario del torrente Torre che negli ultimi 15 anni per ben 4 volte ha interessato con le sue esondazioni aree su cui insistono importanti insediamenti produttivi ed abitativi situate nel Comune di Buttrio.

Nei bacini del sistema idrografico Cormor-Tresemane, del fiume Fella e del rio Rivolo i piani urbanistici già prevedono norme di salvaguardia sui vincoli di edificabilità e di utilizzo del territorio che in questa fase di perimetrazione delle aree a rischio idraulico possono essere accettati come prime norme di salvaguardia. Per il bacino Cormor-Tresemane che si sviluppa in zona collinare e di pianura fortemente urbanizzata ed infrastrutturata il livello di conoscenza delle problematiche e tale da consentire fin d'ora la definizione di un programma di interventi urgenti come qualificati in premessa al punto 3). Anche per il rio Rivolo, ricadente in ambito collinare, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso degli uffici sono definibili fin d'ora interventi urgenti da inserire nel programma.

Per quanto riguarda invece il bacino del fiume Fella la perimetrazione delle aree a rischio risulta estremamente più complessa in quanto si trama di un corso d'acqua con numerosi affluenti che si sviluppa totalmente in territorio montano per una superficie di 706 kmq e che a fondovalle sostiene importanti infrastrutture di collegamento internazionale quali l'Autostrada Udine-Tarvisio, la S.S. 13 Pontebbana, la linea ferroviaria Pontebbana e il gasdotto proveniente dalla Russia. In questo bacino si sviluppano rilevanti fenomeni di colate detritiche con grande effetto distruttivo sul territorio minac-

ciando la sicurezza e l'incolumità delle persone, degli insediamenti e delle infrastrutture. In questa area fortemente disastrata dagli eventi alluvionali del giugno e novembre 1996 sono peraltro in corso, a cura della Direzione regionale della protezione civile, una serie di impegnativi interventi per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e per la sistemazione idraulica degli stessi al fine di ridurre il rischio nelle aree piu critiche. In considerazione della complessità dei problemi idraulici non é possibile in questa fase procedere ad una precisa delimitazione delle aree ad alto rischio del bacino idrografico del fiume Fella. Tuttavia sono individuabili i casi che più frequentemente hanno provocato situazioni di elevato pericolo per le infrastrutture e gli insediamenti e sui quali sono in corso accurati sopralluoghi ed elaborazioni idrologiche ed idrauliche necessarie per la perimetrazione delle aree più esposte a rischio quali ad esempio alcuni tratti di asta del fiume Fella e gli affluenti dello stesso con particolare riferimento al rio Carscin, rio Cucco, rio Chiout Martin, e più in generale ai torrenti Saisera, Pontebbana, Dogna, Raccolana, Resia, Alba ed Aupa.

Gli elaborati cartografici necessari verranno realizzati in collaborazione con la Direzione regionale della pianificazione territoriale ai fini del pieno ed ampio utilizzo della Carta tecnica regionale numerica.

Dal contesto normativo, in cui si viene ad inserire la citata norma del decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, deriva pertanto la primaria necessità di giungere alla definizione di precise situazioni di rischio idrogeologico, da utilizzarsi per la realizzazione di una prima serie di interventi di tutela e salvaguardia delle persone, degli insediamenti, delle infrastrutture e del territorio.

A tale scopo la Direzione regionale della protezione civile, la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale delle foreste hanno concordemente definito le iniziative da assumere.

Da un attento esame della situazione attuale di esposizione al rischio idrogeologico del territorio regionale e emersa la necessita di proporre di intervenire, in via prioritaria, su alcuni problemi di particolare gravità come in precedenza esposto che riguardano le frane in località Salars nel Comune di Ravascletto, del centro abitato di Prato Carnico e in località Ravinis nel Comune di Paularo, nonche gli interventi di riduzione del rischio idraulico nel sistema idrografico Cormor-Tresemane, nel bacino del fiume Fella e nel bacino del rio Rivolo. Per le situazioni suesposte si espongono nel seguito i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico più alto. In riferimento a questi stessi piani nelle schede allegate si evidenziano i relativi programmi di interventi urgenti da realizzare con i fondi a disposizione per gli esercizi finanziari 1999 e 2000.

Gli interventi oggetto della relazione dovranno essere trasmessi per gli adempimenti di competenza all'Autorità di bacino di bacino per i fiumi dell'Alto Adriatico ed al Ministero dell'ambiente.

Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico più alto in bacini idrografici di competenza regionale.

1. Sistemazione del bacino del torrente Cormor e del rio Tresemane.

L'accentuato fenomeno di urbanizzazione che ha interessato ampie aree ricadenti all'interno del bacino di questo corso d'acqua ha portato alla riduzione del tempo di corrivazione e quindi ha determinato in questi ultimi anni l'accentuarsi per gravità e frequenza dei fenomeni esondativi anche per eventi pluviometrici con tempi di ritorno relativamente brevi. Si é assistito infatti, a frequenti esondazioni che hanno causato consistenti danni ad edifici, insediamenti produttivi ed infrastrutture viarie.

Il problema non é risolvibile su scala locale con interventi puntuali di difesa se pur di rilevante impegno tecnico-economico in quanto l'intera asta fluviale é sottodimensionata ed inadeguata a sostenere l'onda di piena in caso di eventi critici. È necessario quindi un intervento globale e complessivo, il cui onere finanziario e così elevato da non poter essere coperto esclusivamente con fondi propri della Regione.

Si propone pertanto la realizzazione di un insieme sistematico di opere che affronti organicamente nel suo complesso il problema del torrente Cormor allo scopo principale di porre fine alle frequenti esondazioni dello stesso nella bassa pianura friulana, e di ottenere la sistemazione globale dell'intero bacino. II problema del rio Tresemane viene risolto con il recapito in condizioni di sicurezza nel torrente Cormor. L'investimento previsto e valutabile in lire 58 miliardi, a fronte di una previsione dei danni cumulata nei 100 anni stimata in 430 miliardi. Gli interventi previsti si possono riassumere sinteticamente come segue:

1. realizzazione di 2 bacini di laminazione dell'onda di piena nella regione collinare a nord di Udine per un volume d'invaso totale di circa 5 milioni di mc;
2. opere per il recapito del rio Tresemane nel torrente Cormor;
3. realizzazione di arginature a protezione dei centri abitati nel tratto comprese tra Udine e Mortegliano;
4. interventi di ricalibratura dell'alveo e di difesa di situazioni specifiche puntuali lungo l'intera asta fluviale;
5. adeguamento ed eventuale rifacimento della cassa di espansione di S. Andrat (Castions di Strada);
6. lavori di sistemazione dell'alveo nel tratto arginato a valle della cassa di S. Andrat fino alla foce;
7. realizzazione di un sistema di stazioni di telerilevamento, rilievi topografici e costruzione di un modello idrologico di formazione e propagazione dell'onda di piena per la definizione di piani di aller-

tamento per la gestione dell'emergenza da parte della Direzione regionale della protezione civile.

Per far fronte alle esigenza di cui sopra il Ministero dell'ambiente ha già stanziato con decreto 4 maggio 1999, prot. DEC/UCM/0060 un primo importo di lire 5 miliardi per la «sistemazione idrogeologica del torrente Cormor e del rio Tresemane».

Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico più alto in bacini idrografici di competenza nazionale

A) Rischio idraulico.

Sistemazione del bacino idrografico del fiume Fella (bacino idrografico del Tagliamento)

Il piano straordinario degli interventi di carattere idraulico del bacino del fiume Fella potrà essere predisposto solo al termine degli accurati sopralluoghi, indagini e calcoli idrologici attualmente in corso che consentano di giungere ad una precisa perimetrazione delle aree a rischio di inondazione, trasporto solido, colate detritiche e fenomeni erosivi che minacciano insediamenti ed infrastrutture. Particolare attenzione dovrà essere posta allo studio delle colate detritiche e del trasporto solido individuando sia le zone di produzione che le aree di deposito del materiale. Gli interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio idraulico nell'ambito del bacino del Fella appaiono peraltro finanziariamente molto consistenti e dell'ordine, per quanto può essere precisato in questa fase, di lire 120 miliardi.

1. *Sistemazione del rio Rivolo (bacino idrografico dell'Isonzo)*

Il corso d'acqua in questione è stato oggetto di vari interventi di natura idraulica finalizzati alla ricalibratura dell'alveo per garantire il miglior deflusso delle acque anche in regime di piena. A più riprese si sono infatti verificate esondazioni che hanno provocato consistenti danni specie nella zona a sud di Buttrio dove sorgono alcuni degli insediamenti produttivi più importanti del territorio. È evidente che tali fenomeni esondativi hanno provocato danni economici particolarmente rilevanti.

Per ovviare a tale situazione gli interventi che si intendono proporre non possono prescindere dal fatto che l'onda di piena non é in ogni caso contenibile nell'alveo per cui risulta indispensabile realizzare un bacino di laminazione immediatamente a monte dell'abitato di Buttrio ed un canale scolmatore per trasferire nel torrente Torre le portate eccedenti le capacità di invaso del bacino di laminazione.

Per la riduzione del rischio idraulico l'Amministrazione regionale ha già stanziato un importo pari a lire 1.690 milioni che necessita di un'adeguata integrazione che viene stimata in lire 1.100 milioni per il completamento del bacino di laminazione ed ulteriori lire 3.500 milioni per la realizzazione del canale scolmatore.

B) Rischio per frane.

Per quanto riguarda i dissesti franosi si deve rilevare che, nella maggior parte dei casi, le conoscenze disponibili non sono tali da consentire di configurare una valutazione degli effetti qualora si arrivi al collasso.

Per alcuni interventi che si propongono l'Amministrazione regionale ha gia eseguito una serie di indagini anche particolarmente approfondite che al momento attuale non risultano esaustive per la caratterizzazione del fenomeno.

Sussiste pertanto la necessità di approfondire le conoscenze relative alle geometria dell'ammasso instabile per definire il livello di pericolosità e possibilmente le cause di innesco del fenomeno stesso.

2. *Sistemazione dissesto franoso in localita Ravinis nel Comune di Paularo (bacino idrografico del Tagliamento)*

Un ampio dissesto franoso ha interessato la localita Ravinis nel Comune di Paularo andando a coinvolgere anche edifici di civile abitazione.

Si rende pertanto necessario procedere con la massima urgenza alla delocalizzazione dell'insediamento abitativo in argomento.

Il costo di tale operazione può essere valutato in lire 1.500 milioni.

3. *Sistemazione dissesto franoso in Comune di Prato Carnico (bacino idrografico del Tagliamento)*

L'abitato di Prato Carnico sorge su di un conoide alluvionale formato dai rii Dendri ed Agaro affluenti di sinistra del torrente Pesarina.

I depositi costituenti il conoide sono per lo più sciolti e molto eterogenei sotto il profilo granulometrico e litologico, con la presenza di elementi di natura gessosa che determinano la presenza di vuoti.

Tali depositi hanno potenza notevole (circa 30 metri) e poggiano su di un substrato roccioso (anch'esso in parte di natura gessosa) dalla morfologia piuttosto articolata.

L'abbondante circolazione idrica sotterranea é causa, probabilmente, della progressiva dissoluzione della frazione gessosa, con la conseguente formazione di vuoti sia all'interno dei depositi quaternari sia all'interno della compagine rocciosa.

Ne conseguono movimenti e cedimenti superficiali che provocano danni agli edifici (abitazioni, edifici di culto, locali commerciali) ed alle infrastrutture (S.S. 465 e strade comunali) ivi presenti.

Tenuto conto della scarsa conoscenza dell'area, con il programma d'interventi urgenti si intende eseguire una serie di indagini volte a definire il fenomeno in modo puntuale ed a predisporre una serie di interventi

sia di stabilizzazione degli edifici mediante operazioni di sottofondazione sia di riduzione delle cause innescanti del fenomeno, che vanno probabilmente ricondotte all'abbondante circolazione idrica.

Considerato che il Dipartimento di protezione civile con decreto n. 36 del 21 gennaio 1993 ha erogato la cifra di lire 1.200 milioni volti sia alla definizione del fenomeno sia alla realizzazione dei primi interventi si propone di integrare la cifra sopra menzionata con l'importo di lire 5.000 milioni per portare a soluzione definitiva il problema della stabilita del centro abitato di Prato Carnico, di cui lire 1.100 milioni oggetto dei programma d'intervento urgente descritto nella scheda allegata.

4. *Sistemazione del movimento franoso in sponda destra del torrente Margo, località Salars nel Comune di Ravascletto (bacino idrografico del Tagliamento).*

Il movimento franoso che interessa quest'area ha determinato in passato e tuttora determina rilevanti dissesti in un comprensorio estremamente ampio. All'interno vi ricadono l'intero centro abitato di Salars ed alcune aree limitrofe.

I movimenti registrati sono dell'ordine della decina di cm. all'anno con evidenti conseguenze per le strutture e le infrastrutture che hanno determinato in passato l'emissione di una ordinanza di sgombero per alcuni edifici. Si è tentato a più riprese di porre rimedio alla situazione in essere ma con scarsi risultati.

Nel 1993 l'Amministrazione regionale ha ritenuto di avviare l'esecuzione di una serie di indagini approfondite per definire il fenomeno e proporre gli eventuali rimedi riservando a tale scopo la cifra di lire 8.400 milioni (ancora non sufficienti) di cui sono stati utilizzati ad oggi lire 1.600 milioni. Recentemente sono stati presentati i primi risultati che hanno definito l'areale interessato e sono stati posti in essere i primi interventi di tipo sperimentale.

Da questa prima serie di valutazioni é evidente che il fenomeno risulta ancora poco conosciuto e prima di utilizzare gli ingenti importi che si ipotizzano e indispensabile eseguire una serie di ulteriori verifiche e proseguire i monitoraggi in atto.

Per formulare una attendibile ipotesi di soluzione al complesso ed articolato fenomeno che interessa l'intero versante appare necessario eliminare o quanto meno ridurre la causa d'innesco che verosimilmente è costituita dalla presenza d'acqua.

Al momento appare infatti che questa sia l'unica soluzione proponibile dato che il fenomeno si sviluppa a grande profondità.

La quantificazione di massima eseguita per la migliore definizione del problema e la predisposizione di interventi volti alla salvaguardia del centro abitato ha portato a stimare la cifra necessaria in ulteriori lire 7.000 milioni di cui lire 1.500 milioni oggetto del programma d'intervento urgente descritto nella scheda allegata.

Quadro economico.

Attesa la disponibilità di fondi pari a lire 20.807.587.500 per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, i programmi di interventi urgenti di cui alle allegate schede potranno far fronte solo parzialmente alle situazioni evidenziate nei piani straordinari di cui sopra. La ripartizione avverrà secondo il quadro che segue, in cui viene indicato inoltre per ogni intervento l'ufficio dell'Amministrazione regionale (D.R.P.C.: Direzione regionale della protezione civile, D.R.A.: Direzione regionale dell'ambiente) che seguirà la realizzazione dell'intervento:

frana di Salars	lire 1.500 milioni DRA
frana di Prato Carnico	lire 1.100 milioni DRPC-DRA
frana di Ravinis	lire 1.500 milioni DRPC-DRA
sistemazione Rio Rivolo	lire 1.100 milioni DRA
sistemazione Cormor-Tresemane: completamento 1° bacino	lire 2.200 milioni DRA
2° bacino di laminazione	lire 9.600 milioni DRA
monitoraggio allertamento piani di protezione civile modelli idrologici	lire 807 milioni DRPC
riconfigurazione parziale cassa S. Andrat	lire 3.000 milioni DRPC
totale Cormor-Tresemane	lire 15.607 milioni

I fondi verranno ripartiti con deliberazione di Giunta regionale al Fondo regionale per la protezione civile ed al relativo capitolo di bilancio della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 29 ottobre 1999

Il Direttore Regionale della Protezione Civile:
dott.ing. Giorgio Verri

Il Direttore Regionale dell'Ambiente:
dott. Vittorio Zollia

Il Direttore Regionale delle Foreste:
dott. Pietro Luigi Bortoli

(omissis)

LE INDAGINI SVOLTE DALL'AUTORITÀ DI BACINO PER I PIANI STRALCIO SULLA SICUREZZA GEOLOGICA ED IDRAULICA

A supporto della pianificazione di bacino una serie di studi particolari sono stati commissionati e sono stati

conclusi già da alcuni anni, con il preciso scopo di ottenere un quadro della distribuzione dei fenomeni franosi e dei processi erosivi nei bacino montani dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave e Livenza, su un'area totale di 8.120 Kmq.

Il lavoro è stato svolto in base ad una sistematica raccolta di dati da fonti bibliografiche e da studi realizzati dalle Regioni o da Province, integrando tali notizie con indagini su aerofotografie per una perimetrazione dei dissesti ed attraverso sopralluoghi sul terreno sui fenomeni più importanti e su quelli di più incerta classificazione.

Collateralmente alle operazioni precedenti sono state raccolte presso ciascuna amministrazione comunale, notizie e relazioni inedite riguardanti frane registrate negli ultimi anni nei territori di competenza.

I dissesti osservati e perimetrati sono stati georeferenziati ed inseriti in un apposito data-base e per ogni comune è stata redatta una apposita scheda che sintetizza alla scala 1/100.000 la distribuzione spaziale dei fenomeni nel territorio comunale. Ogni singolo fenomeno franoso è stato rappresentato su uno stralcio cartografico in scala 1/5.000, cui sono associate indicazioni sulle caratteristiche geologiche dei materiali coinvolti, sulla tipologia della frana e sugli effetti prodotti; vengono inoltre riportati la data dell'ultimo evento o di quello di maggior rilievo, la ripetitività del dissesto ed i provvedimenti intrapresi.

Una valutazione del tutto preliminare del rischio è stata realizzata distinguendo le frane in tre classi principali, in base alla tipologia del fenomeno gravitativo ed al grado di vulnerabilità degli elementi esposti.

Il quadro statistico emerso alla fine dell'intera serie di attività risulta così sintetizzabile:

- nel bacino montano del fiume Brenta-Bacchiglione e tributari (in totale 3.211 Kmq) sono stati osservati e schedati 537 di frane; le segnalazioni di dissesti minori segnalate dai Comuni, non precisamente ubicabili, sono 525;
- nel bacino montano del fiume Piave (3899 Kmq) il numero delle frane cartografate è pari a 1493; le segnalazioni di dissesti pervenute dai Comuni sono 402;
- nel bacino montano del fiume Livenza e tributari (1.010 Kmq) sono state riconosciuti 144 fenomeni franosi.

Tutti i risultati e gli elaborati ottenuti attraverso le indagini descritte, sono stati consegnati per opportuna conoscenza alle Regioni interessate.

Nel corso del corrente anno, sono stati svolti sulla medesima problematica, una serie di studi riguardanti il bacino montano del Tagliamento, nell'ambito del quale sono stati riconosciuti fenomeni franosi e colate detritiche per trasporto torrentizio in massa sulle conoidi, con potenziale incidenza entro centri abitati o su importanti vie di comunicazione (Appendice I).

In questi casi, la classificazione per differenti livelli di pericolo è stata orientata al fine di delineare aree esposte a differenti livelli di intensità del danno.

I problemi riguardanti il rischio idraulico lungo i principali corsi d'acqua che si sviluppano arginati in pianura nel territorio triveneto, sono stati considerati nell'ambito delle problematiche del Piano stralcio con particolare riferimento alla pericolosità per esondazione fluviale nelle aree limitrofe alle linee arginali ed esternamente a quest'ultime (Appendice II).

Le attività di studio sopra descritte vanno quindi ritenute parte integrante del Piano stralcio. Sarà peraltro necessario procedere ad un ulteriore approfondimento di tali conoscenze finalizzate alla predisposizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

(omissis)

COMUNE DI TALMASSONS
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano Insediamenti Produttivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 28 dicembre 1999, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata adottata la variante n. 2 al Piano insediamenti produttivi.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante sarà depositata, in tutti i suoi elementi, presso l'Ufficio di segreteria per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano.

Talmassons, lì 14 febbraio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Daniele Talotti

COMUNE DI TRIESTE
Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Colle Capitolino».

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazione consiliare n. 94 del 22 novembre 1999 è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Colle Capitolino».

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton, n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dall'8 marzo 2000 e sino a tutto il 7 aprile 2000; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito i proprietari di immobili vincolati al P.R.P.C. possono presentare al Comune opposizioni e osservazioni; chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Trieste, 16 febbraio 2000

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: Walter Cossutta

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione del Direttore di Area I 8 febbraio 2000, n. 48. (Estratto). Centro di raccolta sito in Trieste, S.S. 202, km. 2. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio da «Morselli Oreste» a «Metalcar di Morselli Oreste & Morselli Lucia S.n.c.».

IL DIRETTORE DI AREA I

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/995-90 del 29 giugno 1990, integrato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1016-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 26407/18-97 del 3 settembre 1997, che autorizza la ditta individuale Morselli Oreste all'esercizio dell'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Trieste, S.S. 202, km. 2;

VISTA l'istanza del 18 gennaio 2000, con la quale il signor Morselli Oreste chiede la volturazione dell'autorizzazione predetta a favore della società «Metalcar di Morselli Oreste & Morselli Lucia S.n.c.»;

(omissis)

DETERMINA

1. l'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/995-90 del 29 giugno 1990, rilasciata alla ditta individuale Morselli Oreste per l'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili da effettuarsi nel sito di Trieste, S.S. 202, km. 2, come integrato con decreto n. 18/1016-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto n. 26407/18-97 del 3 settembre 1997, è volturata a favore della società «Metalcar di Morselli Oreste & Morselli Lucia S.n.c.»;

2. rimangono valide ed immutate le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto ad eccezione della scadenza dell'efficacia che viene fissata al 2 marzo 2001 sulla base dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22/1997.

(omissis)

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. arch. William Starc

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo.

Con determinazione dirigenziale S.O. Politiche del personale 12 novembre 1999, n. 592 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo.

Grad. finale	Cognome e nome	Data nascita	Punteggio finale su punti 100
1°	Fiappo dott. Donatella	10/07/1966	51,809 - Ris.
2°	Minin dott. Laura	22/02/1961	46,600
3°	Quargnolo dott. Eliana	03/04/1966	44,299 - Ris.
4°	Panont dott. Franca	25/01/1966	42,212
5°	Milesi dott. Massimo	08/10/1960	41,515 - Ris.
6°	Tribos dott. Luciano	17/11/1962	41,048
7°	Claucich dott. Paola	16/01/1970	37,450
8°	Orlandini dott. Stefano	12/06/1970	35,700
9°	Podrecca dott. Patrizia	09/08/1968	35,294
10°	Bregant dott. Michele	22/11/1968	30,500
11°	Mazzei Scaglione dott. Elena	20/06/1965	30,320
12°	Irmi dott. Lorenzo	16/12/1969	30,200
13°	Tion dott. Enrico	12/12/1970	30,000
14°	Lavezzi dott. Flavia	28/02/1965	29,350 - Ris.
15°	Robba dott. Boris	25/01/1969	29,150
16°	Borghetto dott. Daniele	23/10/1965	28,500

La sig.ra Fiappo dott.ssa Donatella, 1ª classificata, è stata dichiarata vincitrice del concorso.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 istruttore amministrativo, 6° livello.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 86 del 10 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella pianta organica aggiuntiva - Servizio per l'handicap:

AREA AMMINISTRATIVA

Qualifica funzionale: istruttore amministrativo - 6° livello

Profilo professionale: istruttore amministrativo

posti: n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.

Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine), ovvero devono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00).

Requisiti specifici di ammissione

a) Diploma di scuola media superiore

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (euro 3,87). Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 10068336 intestato ad Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando integrale, indispensabile per una corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura operativa Politiche del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» (telefono 0432/989420-989421-989422 da lunedì a venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00) piazzatta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di personale non laureato del ruolo sanitario, disciplina tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (ex operatore professionale collaboratore vigile sanitario).

In attuazione della deliberazione 4 febbraio 2000, n. 55, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente pianta organica:

RUOLO SANITARIO

- profilo professionale: operatore professionale sanitario
- personale di vigilanza ed ispezione
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (ex operatore professionale collaboratore vigile sanitario)
- categoria C (fascia base)
- posti n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 - integrato e modificato con decreto 3 dicembre 1982, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo presente le precisazioni contenute nella circolare 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 58/1997) ed in via sussidiaria:
- diploma di geometra;
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito industriale ad indirizzo chimico;
- diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico;
- diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico;
- diploma di perito industriale ad indirizzo elettrotecnico;
- diploma di perito industriale ad indirizzo informatico.

Prove di esame:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. La prova potrà consistere in appositi test bilanciati in conformità ai principi previsti dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap,

– i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione oltre che del consenso all'uso dei dati determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge n. 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 84 e dall'articolo 76 del D.M. 30 gennaio 1982:

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

– 50 punti per i titoli;

– 50 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera punti 25

2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti 15

3) curriculum formativo e professionale punti 10

1) Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, punti 1,80 per anno. Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.

2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:

a) diploma di laurea, punti 2.
Il restante punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

3) Curriculum formativo e professionale

È valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge , ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine di rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale

dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottengano a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1 settembre 1995 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L. di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge , le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. Trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. Trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni - I piano (telefono 0432/553030 e 553029) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'
Azienda servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt... (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore professionale sanitario (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) bandito il . . . . con avviso n. . . . . /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a . . . . il . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: . . . .);
- di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: . . . . (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria - . . . . ;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  - sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

DICHIARA INOLTRE

* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ...

(firma autografa e non autenticata)

. . . .

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.